

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

723^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 1967

Presidenza del Presidente ZELIOLI LANZINI,
indi del Vice Presidente MACAGGI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Approvazione da parte di Commissioni permanenti	Pag. 38772
Approvazione di procedura d'urgenza per il disegno di legge n. 2509:	
PRESIDENTE	38773 e <i>passim</i>
ALBARELLO	38774
FABIANI	38773
FRANZA	38777
GAVA	38779
JODICE	38773
PERNA	38774
TRIMARCHI	38774
VERONESI	38780
Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante	38771
Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente	38771
Trasmissione dalla Camera dei deputati	38771

ENTI SOTTOPOSTI AL CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI

Seguito dell'esame della relazione generale (Doc. 29-A):	
PRESIDENTE	Pag. 38783
* ALCIDI REZZA Lea	38808
ARTOM	38796
BONACINA, <i>relatore generale</i>	38783
D'ERRICO	38805
GRASSI	38783
TORELLI	38788

GRUPPI PARLAMENTARI

Elezione di Segretario	38771
----------------------------------	-------

INTERROGAZIONI

Annunzio	38811
--------------------	-------

NOMINA DI UN VICE PRESIDENTE

Votazione	38772, 38782, 38788
---------------------	---------------------

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

Presidenza del Presidente ZELIOLI LANZINI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

Z A N N I N I , Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di elezione di Segretario di Gruppo parlamentare

P R E S I D E N T E . Comunico che il Gruppo del Partito comunista italiano ha comunicato che è stato eletto Segretario del Gruppo la senatrice Farneti Ariella, in sostituzione del senatore Cipolla.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Ordinamento della professione di perito agrario » (2527);

« Aumento di capitale della Società per azioni milanese editrice (SAME) con sede in Milano » (2528);

« Corresponsione di compensi incentivanti al personale delle Aziende autonome dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » (2529).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede deli- berante

P R E S I D E N T E . Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

alla 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

BORRELLI . — « Interpretazione autentica dell'articolo 22, ultimo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 831, modificato con legge 27 ottobre 1964, n. 1105, recante norme sull'assunzione in ruolo degli insegnanti tecnico-pratici e degli insegnanti di arte applicata » (2489), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Integrazione di fondi per la costruzione dell'autostrada Palermo-Catania » (2501), previo parere della 5ª Commissione.

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede refe- rente

P R E S I D E N T E . Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri):

« Approvazione ed esecuzione degli emendamenti allo Statuto organico dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto

privato, adottati dalla XIV Sessione dell'Assemblea generale il 16 giugno 1965 » (2480), previ pareri della 2ª e della 5ª Commissione;

« Approvazione ed esecuzione degli Scambi di Note tra l'Italia e la Gran Bretagna in materia di esenzioni fiscali a favore degli Istituti culturali, effettuati a Londra il 1º settembre 1965 » (2513), previ pareri della 5ª e della 6ª Commissione;

alla 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

GENCO ed altri. — « Interpretazione autentica del testo unico sulla finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, in materia di imposta di consumo sui mobili, sui prodotti e materiali impiegati per l'allestimento e l'arredamento delle navi » (2498), previ pareri della 1ª e della 7ª Commissione;

alla 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

ADAMOLI ed altri. — « Istituzione degli Enti regionali portuali. Gestione pubblica dei porti » (2475), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª e della 10ª Commissione.

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E . Comunico che, nelle sedute di stamane, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

4ª Commissione permanente (Difesa):

« Estensione alle famiglie degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, della speciale elargizione prevista a favore delle famiglie degli appartenenti alle Forze di polizia caduti vittime del dovere » (2471);

« Modifiche alle norme sul reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale » (2472);

« Adeguamento delle norme sull'attribuzione dei gradi militari ai cancellieri della giustizia militare » (2484);

ZENTI. — « Deroga temporanea all'articolo 1 della legge 4 dicembre 1966, n. 1066, e alla tabella annessa alla legge 27 ottobre 1963, n. 1431, relative al riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare » (2486);

7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

CORNAGGIA MEDICI ed altri. — « Contributo annuo al Centro per lo sviluppo dei trasporti aerei (CSTA) » (2136);

« Inserimento del Centro sperimentale dell'ANAS di Cesano (Roma) tra i laboratori ufficiali » (2382);

« Disposizioni finanziarie a favore delle ferrovie Schio-Rocchette-Asiago e Thiene-Rocchette-Arsiero » (2431);

10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

Deputati NUCCI ed altri; PINTUS. — Modifica del sistema di promozione alla qualifica di collocatore superiore » (2386), *con modificazioni*;

11ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

Deputato SPINELLI. — « Riapertura del termine previsto dall'articolo 3 della legge 14 dicembre 1964, n. 1328, per la presentazione delle domande di reinscrizione nell'albo dei sanitari italiani residenti all'estero » (2298).

Votazione

per la nomina di un Vice Presidente

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la votazione per la nomina di un Vice Presidente.

Estraggo a sorte i nomi dei senatori che procederanno allo spoglio delle schede di votazione.

(Sono estratti i nomi dei senatori: Romagnoli Carettoni Tullia, Limoni, Zampieri, D'Errico, Actis Perinetti, Ferreri, Cassese e Caroli).

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Le urne restano aperte.

**Approvazione di procedura d'urgenza
per il disegno di legge n. 2509**

J O D I C E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

J O D I C E . Signor Presidente, a nome del mio Gruppo chiedo che per il disegno di legge n. 2509 « Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale », sia adottata la procedura di urgenza.

F A B I A N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F A B I A N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sia consentito rilevare il carattere politico particolare che assume la discussione del disegno di legge per le elezioni regionali. Dato che il tempo che rimane a disposizione di questa Assemblea prima della fine della legislatura non è poi molto, il mio Gruppo è particolarmente preoccupato di addivenire ad una decisione che possa consentire veramente di discutere ed approvare nel modo più sollecito questo disegno di legge.

Le preoccupazioni derivano dal fatto che fino ad oggi non abbiamo proceduto con quella sollecitudine che sarebbe stata possibile e necessaria.

Ricordo al Senato che questo disegno di legge fu approvato alla Camera dei deputati il 31 ottobre e fu poi presentato al Senato il 6 novembre. Esso poteva lo stesso giorno o, tutt'al più, il giorno successivo, essere assegnato alla Commissione competente, inve-

ce fu assegnato soltanto dopo due giorni; una perdita di tempo che poteva essere evitata e che legittima dubbi sulla volontà politica di procedere con la necessaria sollecitudine.

P R E S I D E N T E . Senatore Fabiani, non attribuisca alla Presidenza del Senato tale responsabilità: occorre attendere il tempo necessario per preparare gli stampati.

F A B I A N I . Signor Presidente, non è a lei che io voglio rivolgere queste considerazioni: me ne guardo bene; sono anzi sicuro che lei non ne ha alcuna colpa. Tuttavia abbiamo avuto una crisi presidenziale che ha portato a questo ritardo.

Io credo, però, che se ci fosse stata una ferma volontà sarebbe stato possibile anche prima della soluzione della crisi presidenziale fare in modo che questo disegno di legge fosse assegnato alla Commissione competente.

P R E S I D E N T E . Senatore Fabiani, non insista su questo argomento. I disegni di legge si assegnano alle Commissioni non appena gli stampati sono pronti. Il Segretario generale mi dice che gli stampati sono stati preparati in trentasei ore.

F A B I A N I . Accolgo l'osservazione, signor Presidente.

Adesso, signor Presidente, c'è stato anche un nuovo elemento che è intervenuto a turbare la linearità dell'*iter* di questo disegno di legge. Alla 1^a Commissione era già stato assegnato il disegno di legge ad un relatore e questo relatore era già stato anche impegnato formalmente dalla Presidenza della 1^a Commissione, senonchè poi è stata fatta la richiesta che tale disegno di legge fosse assegnato a due relatori anzichè ad uno. Ora noi non facciamo obiezioni e non intendiamo opporci al fatto che invece di uno siano due i relatori, anzi riteniamo che sia meglio perchè, dato il carattere del dibattito che avrà luogo su di esso, due relatori daranno maggiori possibilità di una continuità di presenza durante il dibattito stesso. Però, questo poteva essere fatto fin dal principio da-

to che, come sappiamo, era già intervenuto un accordo fra i Partiti della maggioranza.

Invece, per una inspiegabile dimenticanza che non dipende certo dalla Presidenza della 1ª Commissione, non fu comunicato il risultato dell'accordo tra i due partiti di Governo e quindi si è perduto del tempo. Il problema dell'assegnazione del disegno di legge deve essere ancora risolto. Non vorremmo che ci fossero ancora dei disguidi o delle particolari posizioni che potessero portare a ritardare l'iter della discussione.

PRESIDENTE. Quindi lei è favorevole all'urgenza? È nell'interesse di tutti far presto.

FABIANI. Io non sono di quelli che fanno perdere tempo nè in quest'Aula nè altrove, signor Presidente. Mi consenta di fare questa modesta e pacata dichiarazione che vuole precisare l'interesse del mio Gruppo a far sì che la discussione avvenga quanto prima e che si arrivi al più presto all'approvazione di questo disegno di legge, evitando manovre tendenti a ritardarne la discussione.

Il Gruppo comunista è d'accordo sull'urgenza richiesta, però condiziona questo accordo al modo con cui sarà portata avanti la discussione. Si riserva quindi di fare altre proposte qualora non si procedesse con la necessaria sollecitudine.

ALBARELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBARELLO. Signor Presidente, anche noi vogliamo dichiarare di essere d'accordo sull'urgenza della discussione del provvedimento concernente l'elezione dei Consigli regionali, tanto più che questa legge da sola non basta, purtroppo, a garantirci della istituzione delle regioni e pensiamo che i nostri colleghi del Senato non vorranno ripetere certe manovre che hanno avuto luogo nell'altro ramo del Parlamento.

Per parte nostra dichiariamo che siamo decisi a fare del nostro meglio perchè questa legge arrivi in porto al più presto pos-

sibile, salvo però — e su questo punto vogliamo essere sinceri fin da questo momento — il rispetto del Regolamento che deve essere garanzia per tutti, maggioranza e minoranza, in ogni Assemblea veramente democratica.

È stato fatto notare, signor Presidente, che attorno al problema della istituzione delle regioni e della legge elettorale per le regioni si è formata nell'altro ramo del Parlamento una maggioranza più larga di quella di Governo. Noi pensiamo che anche qui in quest'Aula ci sarà su questo argomento una maggioranza più larga di quella di Governo e che anzi la parte che contribuirà a formare questa maggioranza e che non è di Governo avrà un ruolo risolutivo e determinante. È proprio per questo che noi abbiamo valutato con amarezza certe scelte fatte da alcuni i quali, mentre chiedono a noi un aiuto per certe cose, non tralasciano occasione per fare degli sgarbi e per tirare delle frecce avvelenate nei nostri confronti, cosa che noi non registriamo perchè siamo troppo regionalisti e troppo decisi a fare il nostro dovere per le regioni. Comunque anche questo andava detto in questo momento.

TRIMARCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRIMARCHI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, dopo aver valutato le ragioni e gli argomenti addotti dai due oratori che mi hanno preceduto e soprattutto dopo aver valutato la dichiarazione resa dal senatore Jodice, che ha richiesto la procedura d'urgenza, non ci possiamo dichiarare favorevoli alla concessione di tale procedura, e ciò per varie ragioni.

PERNA. Questa sua dichiarazione è molto interessante, poichè ci dà maggior libertà di iniziativa. Quanto lei ha detto, senatore Trimarchi, è molto importante poichè significa, dopo l'accordo dei capi gruppo di stamattina, che il 7 dicembre ogni Gruppo dovrà fare una riflessione critica sul vostro atteggiamento. E se non basterà l'ur-

genza si richiederà l'urgentissima, senatore Trimarchi. (*Repliche del senatore Franza*).

PRESIDENTE. In ogni modo deciderà l'Assemblea.

TRIMARCHI. Per la cortesia che è doverosa nei confronti e della Presidenza e dei colleghi ho ascoltato con piacere l'interruzione del senatore Perna, ma mi pare che non sia conducente. Infatti qui c'è un problema di accertamento o meno dei presupposti, perché l'articolo 53 possa essere applicato alla specie. Che la procedura richiesta sia concessa o meno dipenderà dalla volontà del Senato e che il termine perchè la Commissione possa espletare i suoi lavori debba essere di due mesi o di un mese sarà la logica conseguenza di quello che deciderà il Senato.

In ogni modo a me pare che nella specie non ci siano i presupposti perchè l'urgenza possa essere concessa. Cerchiamo di vedere che cosa dice l'articolo 53. Può darsi che queste mie considerazioni siano superate dalle certo maggiori cognizioni, dalla maggior cultura dei colleghi e forse dalla prassi che si è instaurata circa l'interpretazione della norma, ma non è escluso che qualche considerazione sia pure breve possa essere meritevole di essere fatta presente.

Siamo di fronte ad una norma regolamentare simile a tante altre norme esistenti in leggi generali e speciali; una norma che tende ad accelerare un procedimento. Nella specie si tratta dell'*iter* parlamentare del disegno di legge in Commissione. Infatti è proprio con riferimento ai tempi di permanenza del disegno di legge in Commissione che l'articolo 53 detta delle disposizioni; la procedura d'urgenza rileva solo con riferimento a quella fase del procedimento.

Dicevo che questo non è un caso nuovo, ci sono tanti altri casi anche nei procedimenti comuni o generali, per esempio nel procedimento civile. Infatti, i colleghi sanno benissimo che l'articolo 163-bis prevede la possibilità per l'attore di chiedere l'abbreviazione d'urgenza dei termini per la costituzione... (*Vivace interruzione del senatore Gianquinto. Richiami del Presidente*). Dice-

vo, dunque, che nell'articolo 163-bis è prevista la possibilità che il termine fissato dalla stessa norma per la costituzione dell'attore e per la comparizione e costituzione del convenuto possa essere ridotta alla metà, se ed in quanto sussistono ragioni di urgenza.

Per lo stesso motivo e sempre sullo stesso piano — cioè da un punto di vista logico — ha ragione di essere l'articolo 122 del Codice di procedura penale che prevede l'abbreviazione dei termini. (*Interruzioni dall'estrema sinistra*). Se i colleghi avranno l'amabilità di ascoltarmi sarò brevissimo.

GIANQUINTO. Lei è fuori tema!

TRIMARCHI. Se sono fuori tema, mi scusino, ma quante volte in quest'Aula si parla fuori tema!

PRESIDENTE. Continui pure, senatore Trimarchi, ed esponga tutti gli argomenti che desidera. (*Vivace interruzione del senatore Perna. Richiami del Presidente*).

TRIMARCHI. Desideravo dire questo, signor Presidente: nelle norme alle quali ho fatto riferimento, la possibilità dell'abbreviazione del termine è collegata alla esistenza di determinate ragioni di urgenza che poi vedremo come si devono presentare; e soprattutto quelle ipotesi trovano la loro ragione di essere nell'esistenza di un interesse del privato (attore o convenuto) contemplato dall'articolo 122 del codice di procedura penale. Pertanto, laddove ci sono in gioco degli interessi, l'abbreviazione dei termini è prevista dalla legge (codice di procedura civile e codice di procedura penale) perchè si richiede, da parte del legislatore, che un interesse sia meritevole di tutela di altri interessi, pubblici o privati che siano.

Nel nostro caso certamente la norma è ispirata anche alla tutela di determinati interessi. Qual è l'interesse che in questo caso sta alla base? Evidentemente questo è collegato all'esistenza di determinate ragioni... (*Vivaci e ripetute interruzioni del senatore Perna e del senatore Gianquinto. Repliche*

dal centro e dal senatore Ferretti. Richiami del Presidente).

PRESIDENTE. Continui, senatore Trimarchi, le assicuro che lei potrà finire il suo discorso.

TRIMARCHI. Grazie, signor Presidente. Mi si dice che debbo parlare di politica: fra un momento parlerò anche di politica, ma prima mi si consenta di fare qualche considerazione di carattere giuridico.

Dicevo che in quelle ipotesi particolari alle quali mi sono permesso di fare riferimento c'è un interesse in gioco. Anche qui c'è un interesse che è collegato a particolari ragioni di urgenza. Ora, vediamo nella specie qual è l'interesse. Di fronte a noi c'è uno schieramento che va dai socialisti e dalla Democrazia cristiana ai comunisti e ai socialproletari; cioè vi è una maggioranza, che, nella specie, non è soltanto la maggioranza governativa, ma una maggioranza più ampia, la potremmo chiamare regionalistica, la quale, per la forza del numero (e siamo sul terreno della democrazia, e non si può pensare diversamente)...

CERRETI. Ma anche per la forza delle idee. (*Proteste dal centro-destra*).

ARTOM. Anche noi abbiamo la forza delle idee.

TRIMARCHI. ...per la forza del numero ha la possibilità di imporsi alla minoranza dissenziente (ed è giusto che sia così). Ma la maggioranza, nella specie, è carente di interesse perchè ha davanti a sé e a propria disposizione tutti gli strumenti per far andare avanti questo disegno di legge nel modo più sollecito; e la prova di ciò noi la troviamo nei fatti, perchè questo disegno di legge che ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento il 28 ottobre è stato deferito alla Commissione il 9 novembre, proprio a tamburo battente, con una celebrità di cui certamente va data lode ed atto alla Segreteria generale ed alla Presidenza; ripeto, è stato immediatamente assegnato

alla Commissione e proprio stamane la Commissione ha cominciato a prendere in considerazione il disegno di legge, sia pure discutendo del nome del relatore o dei relatori chiamati ad esaminare il disegno di legge e a riferire relativamente ad esso.

Quindi, fino a questo momento non si è perso del tempo assolutamente. Si è fatto tutto con la massima sveltezza.

E allora, dicevo, la maggioranza a me pare che sia, nella specie, carente di interesse (e questo porterebbe ad una improcedibilità della richiesta), e carente di interesse perchè proprio la maggioranza (come dicevo, non semplice maggioranza governativa, ma maggioranza più ampia) ha davanti a sé, a propria disposizione, gli strumenti per portare avanti il disegno di legge; fino a questo momento ne ha dato la dimostrazione; lo potrà fare, in fatto, discutendo giornalmente il disegno di legge, facendolo approvare in Commissione, largamente, entro il limite di 30 giorni che si vuole fissare con questa procedura di urgenza e portandolo in Assemblea e facendolo approvare anche prima di Natale: questo è nella possibilità materiale e giuridica della maggioranza.

Quindi, dov'è questo interesse a giovarsi della procedura di urgenza? La procedura di urgenza in una fattispecie come la presente avrebbe potuto essere semmai richiesta da una minoranza dissenziente, la quale, con questa richiesta, volesse ottenere — avesse voluto ottenere, ma il caso non è questo — dal Senato un'abbreviazione di termini che la ponesse al riparo da atteggiamenti ostruzionistici o dilatori della maggioranza. Ma qui la situazione è completamente opposta, di guisa che a me pare che ci siano gli estremi per ravvisare, nella specie, la carenza di interesse, cosicchè il signor Presidente, anzichè mettere in discussione e ai voti la richiesta di procedura di urgenza, la può dichiarare improponibile.

Ma, venendo al merito, debbo dire — e le parole sin qui sentite mi hanno confermato nelle mie idee — che la pretesa urgenza, perchè soltanto di pretesa urgenza si tratta, non è sufficiente come tale; e anche se non fosse una pretesa urgenza ma fosse un'asse-

rita urgenza, in realtà tale urgenza non sussiste.

È indubbio che non si può ammettere una procedura di urgenza per un disegno di legge sulla base di ragioni di urgenza che siano meramente soggettive o ipotetiche o pretese o presunte: le ragioni debbono essere obiettive, reali ed effettive. Nella specie, da quello che abbiamo sentito, come dicevo, vi è la dimostrazione del contrario. Perché? Perché il richiedente senatore Jodice ha puramente e semplicemente richiesto la procedura di urgenza, senza dire quali sono le ragioni dell'urgenza. (*Interruzione del senatore Tortora*). Lo stesso hanno fatto gli altri: il senatore Fabiani poco fa, dopo aver detto — e mi pare fuor di luogo — che nella specie si era perduto del tempo, poi ha dovuto ammettere — ed è un punto pacifico questo — che l'urgenza risiede soltanto nell'esistenza di una volontà politica di approvare questo disegno di legge entro la fine della legislatura. Se la maggioranza vuole fare questo, lo può fare tranquillamente. Ma è questa l'urgenza? Assolutamente no.

D'altra parte, passiamo al merito del disegno di legge: in esso è la dimostrazione che l'urgenza non esiste perchè le elezioni previste dall'articolo 22 si devono effettuare alla fine del 1969...

J O D I C E . È un argomento vecchio.

T R I M A R C H I . I tempi tecnici per preparare queste elezioni non impongono che si debba cominciare l'iter entro breve tempo; l'iter può essere iniziato nel gennaio del 1969; mi pare quindi, signor Presidente, che da qualunque aspetto si riguardi il problema, e sotto il profilo dell'interesse e sotto quello del merito, si deve affermare che non vi sono ragioni a fondamento della richiesta avanzata dal senatore Jodice.

Chiediamo pertanto che la richiesta venga dichiarata improponibile e comunque venga rigettata. (*Applausi dal centro-destra*).

P R E S I D E N T E . Senatore Trimarchi, per la nostra prassi non è necessaria la motivazione agli effetti della richiesta di urgenza. Lei infatti ricorderà quante volte si è chiesta l'urgenza senza motivarla.

F R A N Z A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F R A N Z A . Onorevoli colleghi, sembrava che intorno alla legge elettorale regionale non dovessero essere sollevate qui delle pregiudiziali oppure delle richieste di procedura di urgenza. Noi sappiamo come il Paese abbia seguito con particolare interesse questa discussione dinanzi alla Camera dei deputati e siamo stati confortati qui dall'assicurazione pervenuta dai banchi di sinistra, propriamente da un uomo molto qualificato della sinistra, il senatore Lussu, che non vi sarebbero stati colpi di mano in Senato e che vi sarebbe stata una rigorosa osservanza del Regolamento.

Ora, la richiesta che proviene dai banchi di sinistra, dai socialisti, i quali fanno parte della maggioranza, mi sorprende molto, onorevole Presidente; io devo ricordare alla Presidenza — prego di non disturbare il Presidente mentre si parla di un argomento di così delicata importanza — che di solito la richiesta di procedimento urgente o urgentissimo ha avuto l'adesione di tutte le parti del Senato, vale a dire che vi è stata una concorde manifestazione di volontà nei precedenti venti anni di vita del Senato.

La richiesta di procedura di urgenza non ha mai diviso le parti perchè, nella formazione delle leggi, è opportuno che vi sia una adesione spontanea e volontaria di ogni parte politica.

Nel caso concreto, onorevole Presidente, come opportunamente ha rilevato il collega Trimarchi, il disegno di legge è già all'esame della Commissione; io so bene che, allorquando se ne è presentata la necessità per disegni di legge già demandati alla Commissione, è stata adottata, su richiesta del numero di senatori previsto dal Regolamento, la procedura di urgenza e talora quella urgentissima, però, onorevole Presidente, ciò è stato fatto con la volontà unanime del Senato e mai da qualche parte politica è stata sollevata eccezione.

In questo momento, però, questa parte politica solleva eccezione formale nel senso che le richieste di procedura di urgenza e urgentissima non possono essere fatte valere e non

possono essere sottoposte a votazione allorché il disegno di legge sia stato già demandato dalla Presidenza ad una Commissione per l'esame e l'approvazione. Io sollevo una richiesta formale in tal senso.

D'altra parte, vi è una ragione, onorevole Presidente, invincibile la quale, secondo il nostro avviso, deve orientare la Presidenza per la improponibilità della richiesta del collega Jodice. Noi qui, onorevole Presidente, siamo vincolati all'articolo 26 del Regolamento, anzi, vorrei poter dire, al dettato costituzionale che impone una procedura normale sia per le leggi costituzionali sia per le leggi elettorali.

Nessuno qui verrà a dire che una legge elettorale regionale ha una portata, e una importanza diverse dalla legge elettorale per le elezioni politiche o dalla legge elettorale per la elezione dei consigli comunali e provinciali. Che cosa dice la Costituzione, che cosa dice l'articolo 26 del Regolamento allorché si parla di procedura normale? Dice che si deve seguire la procedura che di norma viene adottata per le leggi in riferimento alle quali non sussiste una ragione di richiesta di procedura di urgenza o urgentissima. Sono tutte sullo stesso terreno le leggi costituzionali e le leggi elettorali.

Io vorrei poter vedere, onorevole Presidente, accogliere richiesta da parte della signoria vostra o dell'Aula per la procedura di urgenza per una legge di portata costituzionale, per una legge di modifica, di attuazione o di interpretazione della Costituzione. Se, dunque, per una legge costituzionale non è consentita la procedura d'urgenza, nè quella urgentissima, è chiaro che neppure per i bilanci, neppure per le leggi elettorali si può adottare la procedura contraria a quella prevista dall'articolo 26.

Adottare questa procedura, onorevole Presidente, con un colpo di maggioranza, poichè qui la maggioranza è rilevante, significherebbe davvero in questa occasione volere con un colpo di mano travolgere le deboli minoranze liberali e del Movimento sociale italiano. Infatti la legge, come già ho detto, è innanzi alla 1ª Commissione e nulla impedisce, dinanzi alla 1ª Commissione, di trattare questa legge con la celerità maggiore possibile.

Ma io devo ricordare, onorevoli colleghi, che noi abbiamo anche altri problemi da esaminare, altri problemi da trattare; e non è detto che questa legge elettorale, per i precedenti della Camera dei deputati, debba impegnare tutto il tempo che ci resta oggi fino allo scioglimento delle Camere.

Certo è che ad un atteggiamento responsabile e corretto della maggioranza, ad un atteggiamento di rispetto del Regolamento corrisponderà da parte nostra un uguale responsabile atteggiamento corretto e di osservanza del Regolamento; ma ad un iniziale ostruzionismo noi opporremo, signor Presidente, lo si sappia bene, tutte le nostre eccezioni di natura regolamentare e tutta la nostra forza fisica fino agli estremi limiti delle nostre possibilità. (*Vivaci clamori dall'estrema sinistra*). Noi non vorremo subire sopraffazioni da quanti hanno oggi concorso a comporre una nuova maggioranza su questa legge elettorale.

Allora, signor Presidente, se queste sono le ragioni che noi sottoponiamo, se si rischia, violando l'articolo 26 del Regolamento, di dare anche un colpo alla Costituzione per la procedura di urgenza di questa legge, io credo che ella, avvalendosi dei poteri particolari che il Regolamento le conferisce, debba dichiarare irricevibile la richiesta e disporre di andare oltre nella discussione dell'ordine del giorno.

P R E S I D E N T E . Senatore Franza, ella ha fatto un preciso richiamo all'articolo 26 del Regolamento, contestando che si possa adottare la procedura di urgenza per un disegno di legge che regola le elezioni regionali. Le faccio osservare che l'articolo 26 riguarda la procedura in ordine alla assegnazione in sede deliberante alle Commissioni permanenti dei disegni di legge. Tuttavia ricordo che sul richiamo al Regolamento possono parlare un oratore a favore e uno contro.

G A V A . Domando di parlare contro il richiamo al Regolamento.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G A V A . Io parlerò contro l'interpretazione dell'articolo 26 che ha dato il senatore Franza, ma prima di entrare in argomento desidero fare alcune dichiarazioni. La richiesta di procedura di urgenza è stata in verità concordata dai Gruppi di maggioranza perchè il Senato la esaminasse e decidesse secondo la normalissima prassi di correttezza che ha sempre presieduto ai lavori del Senato.

Desidero poi assicurare il senatore Fabiani che la nostra volontà politica di portare a termine la legge sulle elezioni per le regioni è ferma ed è decisa, pur nella sua compostezza alla quale io desidererei che fossero informati tutti gli amici del Senato, senza creare anzitempo delle situazioni di frizione e di accensione che certo non sono concorrenti e idonee a far approvare celermente il disegno di legge.

Desidererei dire al senatore Fabiani che le piccole cose che sono accadute questa mattina in Commissione non ritarderanno per nulla, dopo l'accettazione del principio dell'urgenza, l'iter del disegno di legge in esame. Infatti, come il senatore Fabiani sa, la decorrenza del termine dei 30 giorni non parte dal momento in cui si nomina il relatore, ma dal giorno in cui il disegno di legge viene assegnato alla Commissione. È quindi certo che, essendo il disegno di legge passato alla Commissione il 9 novembre, se il Senato approverà la procedura d'urgenza, entro il 9 dicembre il disegno di legge dovrà essere portato in Aula con la relazione di maggioranza ed, eventualmente, con quella di minoranza.

Chiarito questo, desidero rispondere anche al senatore Trimarchi. È evidente che non ci può essere un'analogia fra diritto procedurale civile e atteggiamenti e deliberazioni del Parlamento in ordine ai criteri d'urgenza. Lì si tratta di casi predeterminati nei quali interviene il giudice a decidere su norme fisse, prestabilite; qui si tratta viceversa di valutazioni discrezionali di un'Assemblea che procede e delibera di volta in volta secondo opportunità anche politiche. Ora, io desidero ricordare al senatore Trimarchi che l'interesse politico di una legge è un interesse sostanzialmente valido per chiedere la pro-

cedura di urgenza. E nessuno negherà che intorno alla legge elettorale per le regioni si sia formato un interesse politico non soltanto del Parlamento, ma anche del Paese, per cui sia urgente decidere, urgente senza strozzare o limitare comunque la discussione. A questo ci opporremmo per primi noi. Desidero anzi dichiarare che, quando da qualche parte del Senato si ventilò la richiesta di procedura urgentissima, io non esitai a manifestare chiaramente e fermamente il mio dissenso.

Ma, stabilito questo, è evidente che l'interesse politico di una definizione chiara e non lontana, chiara e vicina, di questo importante disegno di legge sussiste e sarebbe solo di per se stesso valido a giustificare la richiesta di procedura d'urgenza.

Ma vi è di più. Non è il caso di riportarsi al termine in cui si dovranno svolgere le elezioni regionali. L'urgenza è anche determinata dalla scadenza che si approssima di questa legislatura. Noi dobbiamo approvare questo disegno di legge, se la maggioranza del Senato così vorrà, entro questa legislatura; e lo dobbiamo approvare per tempo oltre che per l'interesse politico di cui parlavo prima anche perchè, di fronte agli atteggiamenti che sono stati preannunciati, non possiamo ridurci all'ultimo momento mentre un margine finale di tempo ci è necessario anche per tanti altri importanti disegni di legge che io credo saranno sottoposti all'approvazione del Senato.

Ecco le ragioni precise che ci hanno indotto a richiedere la procedura d'urgenza la quale, senatore Franza, è una procedura normale. È già stato deciso altre volte da questa Assemblea che la procedura d'urgenza e la procedura urgentissima non ne alterano la natura e non fanno diventare anormale un procedimento normale. Si tratta soltanto di abbreviare i termini. Quanto all'articolo 26, esso si riferisce alle leggi costituzionali, alle leggi elettorali, alle leggi di delega, che non possono essere rimesse alle Commissioni in sede deliberante, ma non riguarda i termini. (*Cenni di assenso del senatore Franza*). Se siamo d'accordo, mi risparmio di andare oltre...

F R A N Z A . D'accordo su questo, ma io dico che si comincia male!

G A V A . No, perchè l'articolo 26 è assolutamente inapplicabile. Il senatore Franza ricorderà...

F R A N Z A . Non vi sono precedenti di procedura d'urgenza per una legge elettorale.

G A V A . Il senatore Franza ricorderà che noi abbiamo stabilito ed interpretato la normalità del procedimento nel senso che determinate leggi di natura costituzionale e di natura elettorale non possono essere rimandate in Commissione in sede deliberante. (*Interruzione del senatore Franza*). L'abbreviazione dei termini non ha nessun peso circa la normalità della procedura. Questo io intendevo dire al senatore Franza.

Quanto, poi, ai nostri precedenti, è vero, in via di massima, che per la procedura urgentissima non si è mai provveduto se non sull'accordo di tutti quanti i gruppi: non così per l'urgenza. Più volte abbiamo deliberato per la procedura urgente a maggioranza ed è, del resto, il Regolamento che si esprime in questi termini e non parla neanche di una maggioranza assoluta. L'articolo 53, infatti, recita: « Quando per un disegno di legge sia stata dal proponente o da almeno dieci senatori richiesta la procedura di urgenza, il Senato la delibera a maggioranza », cioè maggioranza semplice. È il Regolamento che detta chiaramente la norma alla quale noi ci richiamiamo, decisi a rispettare e a far rispettare dalle minoranze, non soltanto nella difesa delle minoranze, ma anche nel diritto della maggioranza di vedere concluso l'iter di una legge, di questa, come di qualsiasi altra legge. (*Commenti dall'estrema sinistra. Richiami del Presidente*). Perciò noi aderiamo alla richiesta della procedura di urgenza.

V E R O N E S I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Senatore Veronesi, per essere precisi e per sgombrare il terreno in questo settore particolare che è quello del richiamo al Regolamento: lei parla per questo o per l'urgenza?

V E R O N E S I . Io gradirei parlare come ha parlato il senatore Gava, il quale, indubbiamente, ha divagato. Con un autorevole precedente come quello del senatore Gava... (*Commenti dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Lei può parlare sull'uno o sull'altro argomento. Divaghi anche lei!

V E R O N E S I . Sì, divagherò: se lo ha fatto il senatore Gava, posso farlo anch'io (*Commenti dall'estrema sinistra*).

Signor Presidente, onorevoli colleghi, per tranquillizzarvi, siccome qualcuno ha ipotizzato che parlerò per delle ore, assicuro che sarò oltremodo breve. Debbo dire che, per quanto si riferisce al richiamo al Regolamento, noi siamo per la tesi prospettata dal senatore Franza. Però, dato che il senatore Gava ha divagato ed ha fatto delle valutazioni politiche, credo che questo sia permesso anche a me. (*Commenti dall'estrema sinistra. Richiami del Presidente*). Chiederei che l'affermato interesse politico ci sia spiegato. Si è parlato di interesse politico e gradiremmo conoscere se esso riguarda l'intero Paese o solo situazioni di partito o altre situazioni di parte. In particolare, la nostra domanda è rivolta alla Democrazia cristiana.

Successivamente all'approvazione della legge regionale alla Camera, il Presidente del Consiglio ha fatto emanare un comunicato stampa, che vado a rileggere: « Secondo gli impegni assunti dal Governo in vista dell'attuazione dell'ordinamento regionale, il Presidente del Consiglio ha costituito una Commissione, composta dai Ministri più direttamente interessati e da esperti, per studiare i problemi del riordinamento delle strutture dello Stato e degli enti locali connessi con la realizzazione dell'istituto regionale. La Commissione dovrà esaminare (è proiettata nel futuro) con visione unitaria come l'organizzazione dei nuovi enti debba concretamente armonizzarsi con quella dello Stato e degli altri enti territoriali, nel quadro organico delle strutture e delle funzioni della Pubblica amministrazione, in modo da evitare duplicazioni di uffici e di interventi e, conseguentemente, di costi.

A tale fine la Commissione procederà (e siamo sempre proiettati nel futuro) all'attenta ricognizione dei compiti che dall'Amministrazione statale dovranno essere trasferiti o decentrati alle regioni, nonché alla delimitazione dei criteri che dovranno presiedere alle leggi-quadro da emanare nelle materie sulle quali le regioni saranno chiamate ad operare. Dalla serietà e armonicità di tali criteri dipenderà infatti, in misura decisiva, la riconduzione degli interventi dei vari enti pubblici territoriali ad un razionale, organico sistema. Al subentrare delle regioni (dice sempre il comunicato) ai compiti da esse integralmente, o parzialmente assunti, dovrà corrispondere un correlativo alleggerimento nelle funzioni e nell'organizzazione dello Stato (ed eventualmente di altri enti locali).

È questa la via che dovrà seguirsi per un riordinamento di tutto il complesso della Pubblica amministrazione che porti ad una compensazione tra il costo insorgente per la entrata in funzione dei nuovi organismi e lo sgravio di spesa che dovrà risultare dal ridimensionamento di strutture e di funzioni dell'apparato amministrativo attualmente esistente. Affinchè la valutazione di tali aspetti possa essere fatta con la maggiore aderenza possibile a prospettive concrete e realistiche, saranno acquisite dai Ministeri (siamo sempre rivolti al futuro) oltre i dati di massima già raccolti, precise indicazioni circa i trasferimenti e le dislocazioni di competenze di uffici cui darà luogo l'attuazione dell'ordinamento regionale e circa i progetti a tale scopo predisposti e che dovranno essere senza ritardo approntati. (*Interruzioni dall'estrema sinistra. Richiami del Presidente*). A tale fine è previsto che, ogniqualvolta si paleserà utile, la Commissione prenda diretto contatto con le amministrazioni interessate formando nel proprio seno dei gruppi di lavoro costituiti dagli esperti che ne fanno parte e da funzionari ministeriali (arriviamo anche ai gruppi di lavoro e ai sottogruppi di esperti).

La Commissione, che è presieduta dal Mi-del tesoro, del bilancio, delle finanze, della riforma burocratica e della giustizia, dell'industria e dell'agricoltura, con la partecipa-

zione di esperti, inizierà immediatamente il lavoro avvalendosi anche, promuovendone la più sollecita messa a punto, delle rilevazioni e degli studi dell'apposito comitato tecnico costituito presso il Ministero del bilancio relativi alla predisposizione della legge finanziaria per le regioni prevista dall'articolo 2 del disegno di legge sulle elezioni regionali approvata in questi giorni dalla Camera ».

Faccio grazia dal rileggere, come potrei — mi rimetto quindi a voi, se mi lasciate parlare — quello che il Presidente del Consiglio ha detto parlando a Varese, come pubblicato dalla stampa.

B O L E T T I E R I. Così vi togliete ogni preoccupazione.

V E R O N E S I. Non ci toglie nessuna preoccupazione, perchè il Presidente del Consiglio parla, per così dire, con la lingua biforcuta; per una parte dice, vedi a Varese, alcune cose che potrebbero essere confortanti e per altra, invece, chiedendo come chiede a mezzo del gruppo democristiano l'urgenza, dimostra che le parole di Varese sono state dette per calmare l'opinione pubblica, ma che egli quelle cose non le vuole. Ecco perchè il discorso di Varese non ci tranquillizza assolutamente. Per questo vorremmo che la Democrazia cristiana ci spiegasse quale sia il suo interesse politico, che noi riteniamo debba riguardare la collettività e il Paese, perchè abbiamo la sensazione che questo sia solo un interesse politico di parte. Ai socialisti, poi che vediamo così pronti, i primi della classe in questa situazione, vorremmo dire, per le nostre esperienze antiche, di essere un tantino più cauti perchè in questo dono regionale che viene loro portato, con troppa fretta e che a loro fa molto piacere, può esservi nascosta qualche cosa che presto o tardi non risulterà loro gradita.

P R E S I D E N T E. Onorevoli colleghi, sul richiamo al Regolamento ritengo di poter decidere io stesso sulla base di una risoluzione adottata dalla Giunta per il Regolamento — alla quale ha partecipato, lo ricorderà, il senatore Franza molto diligentemente e in-

telligentemente — nella riunione del 4 ottobre 1962. La risoluzione dice: « La procedura d'urgenza e la procedura urgentissima sono ammissibili anche in ordine ai disegni di legge per i quali la Costituzione e il Regolamento rendono obbligatorio l'esame e l'approvazione del Senato secondo la procedura normale ». Questa risoluzione, da allora, è sempre stata applicata. Respingo pertanto il richiamo al Regolamento.

Il Senato dovrà ora pronunciarsi sulla richiesta di procedura d'urgenza avanzata dal senatore Jodice per il disegno di legge numero 2509. Metto ai voti tale richiesta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvata.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione per la nomina di un Vice Presidente e invito i senatori scrutatori a procedere allo spoglio delle schede.

(I senatori scrutatori procedono allo spoglio delle schede).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni, Ajroldi, Albarello, Alberti, Alcidi Rezza Lea, Angelilli, Angelini Cesare, Angrisani, Artom, Attaguile,

Baldini, Banfi, Barontini, Bartesaghi, Bartolomei, Battino Vittorelli, Bellisario, Bera, Bergamasco, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Bertola, Bertoli, Bertone, Bettoni, Bisori, Bitossi, Boccassi, Bolettieri, Bonacina, Bonadies, Bonaldi, Borrelli, Bosco, Braccesi, Brambilla, Bronzi, Bufalini,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Carelli, Caroli, Caron, Carucci, Caruso, Cassese, Cassini, Cataldo, Celasco, Cenini, Cerreti, Ceschi, Chabod, Cipolla, Colombi, Compagnoni, Conte, Conti, Corbellini, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, De Luca Luca, De Michele, Deriu, D'Errico, de Unterrichter, Di Paolantonio, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Fenoaltea, Ferretti, Ferroni, Florena, Focaccia, Fortunati, Francavilla, Franza,

Gaiani, Garavelli, Garlato, Gatto Simone, Gava, Genco, Giancane, Gianquinto, Giardina, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Gomez D'Ayala, Gramegna, Granata, Grassi, Grimaldi, Guanti, Guarnieri,

Indelli,

Jannuzzi, Jervolino, Jodice,

Kuntze,

Lami Starnuti, Latanza, Leone, Lessona, Levi, Limoni, Lombardi, Lorenzi, Lucchi,

Macaggi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Maier, Mammucari, Maris, Martinelli, Martinez, Marullo, Masciale, Medici, Mencaraglia, Merloni, Messeri, Micara, Molinari, Monaldi, Moneti, Mongelli, Monni, Morabito, Morandi, Moretti, Morino, Morvidi, Murgia,

Nenni Giuliana.

Oliva, Orlandi,

Pace, Pafundi, Pajetta, Palumbo, Parri, Passoni, Pellegrino, Pennacchio, Perna, Perrino, Perugini, Peserico, Pezzini, Piasenti, Picardo, Piccioni, Pignatelli, Piovano, Pirastu, Poët, Polano,

Roasio, Romagnoli Caretoni Tullia, Romano, Rotta, Rubinacci, Ruini, Russo,

Salari, Salati, Samaritani, Samek Lodovici, Sand, Santarelli, Santero, Scarpino, Schiavetti, Schiavone, Schietroma, Scotti, Secchia, Secci, Sellitti, Sibille, Simonucci, Spataro, Spezzano, Spigaroli, Stefanelli, Stirati,

Tedeschi, Terracini, Tessitori, Tiberi, Tomassini, Tomasucci, Torelli, Tortora, Trabucchi, Trebbi, Trimarchi, Tupini,

Vacchetta, Valenzi, Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vecellio, Venturi,

Zaccari, Zagami, Zampieri, Zane, Zannier, Zannini, Zenti e Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Angelini Armando, Bussi, Carubia, Ferri, Salerno e Spagnolli.

Seguito dell'esame della relazione generale della Commissione finanze e tesoro e dei rapporti delle Commissioni permanenti concernenti le relazioni della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di enti sottoposti a controllo (Doc. 29-A)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame della relazione generale della Commissione finanze e tesoro e dei rapporti delle Commissioni permanenti concernenti le relazioni della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di enti sottoposti a controllo.

È iscritto a parlare il senatore Grassi. Ne ha facoltà.

GRASSI. Mi intratterrò esclusivamente sulla relazione che riguarda il bilancio consuntivo della Cassa di previdenza per gli avvocati e i procuratori: ma devo lamentare che non sia presente il Ministro competente.

PRESIDENTE. Il ministro Colombo si è assentato un momento, ma ritornerà subito. (*Entra in Aula il ministro Colombo*).

GRASSI. Non credo che il ministro Colombo sia competente sulle questioni riguardanti la Cassa di previdenza per gli avvocati e i procuratori.

COLOMBO, Ministro del tesoro. Anche se mi sono assentato un momento, sono qui presenti due autorevoli Sottosegretari di Stato dei quali ho piena fiducia e che rappresentano il Governo.

BONACINA, relatore generale. Vorrei sottoporre all'Assemblea un orientamento che in Commissione non posso dire sia stato formalmente definito, ma ha raggiunto un certo numero di consensi; l'orientamento cioè di attenersi alla indicazione contenuta, per quanto riguarda la discussione in Aula, nella lettera del Presidente del Senato del luglio 1966. In base ad essa, la Commissione finanze e tesoro avrebbe riferito sui soli problemi generali del controllo degli enti.

In base a tale indicazione, gli interventi sui singoli enti non è che non si possano fare in Aula, ma, anche allo scopo che gli oratori non siano costretti — come giustamente sta facendo il senatore Grassi — a constatare l'assenza, involontaria, peraltro, dei Ministri, gli interventi sui singoli enti si dovrebbero svolgere in sede di discussione dei bilanci di previsione quando vengono all'esame le tabelle dei Ministeri vigilanti sugli enti medesimi.

In questo modo, onorevole Presidente, avremo la possibilità di accelerare e di mantenere la discussione nei suoi aspetti generali, rinviando la discussione sui pareri dei singoli enti al momento in cui verranno all'esame i bilanci di previsione; altrimenti, essendo 150 gli enti, non si riuscirà a portare a termine la discussione.

PRESIDENTE. Forse, senatore Bonacina, lei non è informato che questa mattina nell'adunanza dei capigruppo, con l'assenso anche del Gruppo al quale appartiene il senatore Grassi (Gruppo che ha tenuto ad affermare la questione di principio), si è consentito, per questa volta, di procedere alla discussione sulla relazione generale e alla discussione sui rapporti delle singole Commissioni permanenti. Il rappresentante del Gruppo liberale, ha acconsentito a questa procedura, con l'accordo che tale discussione verrà chiusa entro venerdì.

Senatore Grassi, prosegua pure nel suo intervento.

GRASSI. Onorevole Presidente, ho netta l'impressione che, sia il Ministro di grazia e giustizia, sia la nostra Commissione giustizia non abbiano dato soverchia importanza all'esame del conto consuntivo dell'esercizio del 1961 della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori. Si sono, tutt'al più, limitati ad esprimere un giudizio sulla parte puramente formale, direi contabile, di tale consuntivo. Si sono, cioè, limitati, in parole povere, a controllare l'operazione puramente aritmetica, guardandosi bene dall'esaminare e dall'indagare sulla consistenza vera della gestione.

Per la verità lo stesso Ministro giustifica la sua approvazione, o meglio la sua non disapprovazione, con le assai semplicistiche parole che, in seguito ai controlli ordinari effettuati da quel Ministero e dai controlli specifici, « nulla è emerso che potesse dar luogo a rilievi. Il bilancio consuntivo dell'anno 1961 è formalmente » sottolinea la parola formalmente « regolare ». Quel « formalmente » caratterizza appieno i limiti del controllo governativo effettuato.

Il collega senatore Berlingieri — e mi dispiace di non vederlo presente — con la consueta solerzia, si dilunga a narrarci la storia della Cassa nazionale; ci ripete quali sono le finalità dell'ente, quali le sue entrate e fa un brevissimo accenno al rilievo di irregolarità concernente la istituzione di un « Fondo assistenziale Salvatore Italia », ma senza assolutamente accennare od esprimere la sua opinione e quella della Commissione a nome della quale egli scrive. Si limita a concludere che « essendo il bilancio consuntivo del 1961 regolare formalmente — si parla sempre di regolarità formale — ed essendo lo svolgimento della gestione finanziaria adeguato al conseguimento dei fini istituzionali della Cassa di previdenza ed assistenza forense, la Commissione ha deliberato di trasmettere alla Commissione finanze e tesoro un rapporto favorevole ».

Nel leggere la relazione del collega Berlingieri, come pure il parere dell'onorevole Ministro, si ha netta l'impressione che questo controllo della Corte dei conti, voluto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259, non sia stato preso sul serio, lo si consideri cioè un inutile aggravio burocratico che a nulla serve: la Corte dei conti può dire tutto quello che vuole, ma il Governo e il Parlamento, nella loro alta sovranità, possono anche non tenerne conto, come purtroppo non ne hanno mai tenuto conto in altre occasioni.

C O L O M B O , *Ministro del tesoro.*
Non è esatto.

G R A S S I . Basterà all'uopo ricordare i gravi rilievi fatti a suo tempo agli enti di riforma in agricoltura. Ben pochi se ne sono preoccupati. Il Parlamento è passato sopra

ad ogni rilievo, per quanto alcuni fossero veramente assai gravi, direi gravissimi, forse — non dico esagerando — direi che rasentavano il codice penale; pure, i rilievi sono stati fatti ma nessuno se ne è preoccupato. La Corte dei conti ha sprecato il suo tempo, e tutto è passato liscio come se quei rilievi non fossero mai stati fatti: di questi risultati ne potrei citare ancora molti numerosissimi.

E allora, è lecito chiedersi: che ci sta a fare la legge del marzo del 1958 sul controllo della Corte dei conti? Come è oggi, non dico applicata, ma considerata dal Parlamento, dal Governo e dalla maggioranza, essa non rappresenta altro che un inutile lavoro per la Corte dei conti e un comodo paravento mediante il quale far credere al Paese dell'esistenza di un serio e tecnico controllo economico e finanziario dei molti enti, gran parte a substrato politico, che pullulano nel nostro Paese e che, con l'attuale andazzo, ancor più pulluleranno quando si risconterrà la convenienza dei partiti al Governo di sistemare definitivamente con impieghi sicuri i propri accoliti o di compensare, non soltanto politicamente, taluni che possano dare fastidio o che per la loro amicizia o le loro aderenze possano essere utili a taluni partiti.

Eppure, la Corte dei conti, nella sua relazione, aveva fatto notevoli rilievi, checchè ne pensi l'onorevole relatore, il quale, per giustificare il suo consenso, scrive, sia pure timidamente e tra parentesi, che il Comitato dei delegati del collegio dei revisori dei conti del Ministero della giustizia e la Corte dei conti non avevano fatto alcun rilievo. Non è esatto quanto scrive il senatore Berlingieri: la Corte dei conti rilievi ne ha fatti e successivamente mi permetterò di ricordarli, quanto meno una parte.

Ma prima di entrare nella disamina di tali rilievi, permettete, onorevoli colleghi, che sottoponga alla vostra attenzione una circostanza che a me sembra assai grave: quella che al Senato venga posta in discussione soltanto oggi, novembre 1967, cioè a sei anni di distanza, la relazione della Corte dei conti che attiene ad un rendiconto dell'esercizio 1961. E questo, evidentemente, un

altro mezzo per svalutare la saggia opera di controllo della Corte dei conti. Eppure la pratica, perchè in sostanza essa è considerata come una noiosa e forse anche odiosa pratica burocratica, era perfetta in ogni sua parte sin dal 7 marzo 1963, tale essendo la data della pronuncia sul consuntivo 1961. Si deve anzi dare atto di un'insolita rapidità, sino a questo punto, nel disbrigo della pratica. Eppure, anche la Corte dei conti fu sollecita nell'assolvere i suoi compiti: invero, la relazione che stiamo esaminando, è stata approvata il 3 marzo 1964 e venne trasmessa al Parlamento il 6 aprile dello stesso anno, però al nostro esame non perviene che nel novembre del 1967; ci sono voluti, cioè, oltre tre anni per fare non so che cosa.

È vero che in questi tre anni e mezzo vi è stato altro di cui occuparsi: vi sono state le compromissioni reciproche su ogni progetto di legge che portano via tanto tempo agli esponenti maggiori dei partiti al Governo; si sono studiati e lanciati, probabilmente per propaganda verso le masse, tanti progetti di legge (vi è stata una vera gara a chi ne presentava di più!) ma l'esame del Parlamento sui rilievi della Corte dei conti, l'esame forse più scottante ed importante sul come di fatto si sono usati i denari imposti da versare agli italiani, che talvolta non si sa esattamente dove vadano a finire, avrebbe dovuto avere la precedenza su molte altre attività parlamentari. Infatti, senza ricordare che proprio il controllo delle spese fu il primo motivo per il quale fu creato il Parlamento, sta alla nostra coscienza l'obbligo inderogabile del controllo delle pubbliche spese dato che, prima ancora che agli elettori, è a noi medesimi che dobbiamo rispondere se abbiamo o meno assolto il nostro dovere primario: quello di controllare le spese pubbliche, non soltanto contabilmente o formalmente, come ritengono l'onorevole Ministro della giustizia e il collega relatore, ma altresì se sono stati devoluti i denari pubblici tutti ai fini di istituto, senza compromessi, senza tolleranze, senza infingimento alcuno verso noi stessi.

Questo controllo della Corte dei conti è stato subito, non è bene accetto, è considerato di fatto un'ulteriore inutile pratica bu-

rocratica che può anche impedire, finchè lo può, certi patteggiamenti. L'altro rilievo di indole generale, ma di eguale, se non di maggiore, importanza al quale accenna, sia pure di sfuggita, anche la relazione della Corte dei conti è quello relativo alla mancanza del regolamento di esecuzione.

Lamenta invero la Corte dei conti che « mentre la legge istitutiva della Cassa di previdenza degli avvocati e procuratori è dell'8 gennaio 1952, modificata poi dalla legge 31 marzo 1956 e 20 febbraio 1958, non è stato ancora emanato il regolamento di esecuzione espressamente previsto da quella legge e ciò è causa di notevole disagio nella pratica applicazione di disposizioni normative della Cassa. Attualmente si fa ancora ricorso, ove è possibile — soggiunge la Corte dei conti — al vecchio regolamento che disciplina le modalità di esecuzione della legge del soppresso Ente di previdenza a favore degli avvocati e procuratori ».

In Italia è purtroppo divenuto uso costante quello di fare le leggi e di rimandare le modalità e la disciplina di esecuzione ai regolamenti che la legge espressamente prevede e ai quali vengono espressamente demandate tutte le infinite norme di esecuzione. Ma poi non se ne fa più nulla; le leggi vengono di fatto applicate all'ingrosso, con quella discrezionalità che fa tanto comodo non soltanto alla burocrazia e ai suoi direttori ma agli stessi Ministri, al Governo, perchè attraverso quel pressappoco tutto diventa lecito, direi persino formalmente legittimo.

Tutt'al più se qualche arbitrio, o qualche semplice marachella viene alla luce, si tratterebbe al massimo di una semplice diversa interpretazione di una disposizione di legge dubbia, non specificatamente disciplinata dal regolamento. Ecco un'altra sorgente, una grande sorgente di tutti gli abusi del sottogoverno, che tutti a parole, nei comizi, nei dibattiti deprechiamo, ma che poi in pratica fa tanto comodo ai Partiti al Governo.

Questa mancanza del regolamento d'esecuzione — è giusto ricordarlo — non è soltanto una responsabilità dell'attuale Governo. Basta ricordare, ad esempio, la legge ur-

banistica del 1942 che per la sua esecuzione pratica prevede, come è a voi noto, l'approvazione del regolamento: particolarmente importante, direi decisivo, per quell'ottimo e nuovo istituto giuridico, allora introdotto, dei consorzi di urbanizzazione, di cui agli articoli 22 e seguenti di quella legge che, di fatto, non fu mai possibile attuare perchè mancava il regolamento di esecuzione, e così fu lasciato aperto il varco ai maggiori arbitri, alle più sfacciate speculazioni, delle quali oggi sentiamo il peso.

È venuta poi la cosiddetta legge ponte urbanistica del luglio scorso, che non è un regolamento; è semmai una integrazione della legge del 1942. Ma come sarà possibile attuare e l'una e l'altra con una applicazione di fatto sicura, come sarà possibile troncare abusi e illegittime speculazioni se per l'una come per l'altra manca e mancherà chissà per quanto tempo ancora il regolamento di loro attuazione? Di qui il concetto della discrezionalità che porta senz'altro all'arbitrio.

Ho già detto che di questa indubbiamente illegittima situazione non faccio colpa soltanto all'attuale Governo; ma mi sia lecito chiedere all'attuale Governo che si è presentato e vuole fare credere di essere scrupoloso assertore della regolarità: quanti regolamenti ha approvato durante la sua gestione? Direi nessuno. Ci informa la Corte dei conti che in mancanza del regolamento prescritto dalle leggi del 52, 56, 58, si fa ancora ricorso — ove è possibile — (sembra persino ironica questa frase della Corte dei conti!) al vecchio regolamento che disciplinava le modalità di esecuzione delle leggi sul soppresso Ente di previdenza a favore degli avvocati e procuratori. Sembra di sognare! Viene soppresso un ente e quindi viene, *ipso iure*, abrogata la legge istitutiva; è logico pensare che contemporaneamente resti abrogato il regolamento di attuazione di quella legge, tanto più che in luogo e in vece di quell'Ente viene istituita l'attuale Cassa di previdenza, con una legge che demanda non al vecchio regolamento ormai caduto nel nulla, ma demanda le norme d'attuazione *ad emanando* nuovo regolamento che si attende, nientepodimeno dal 1952,

cioè da 15 anni. Frattanto si applica il regolamento di un ente ormai soppresso da 15 anni che era evidentemente diverso, perchè altrimenti superflua sarebbe stata l'istituzione della nuova Cassa; ma in base a quale principio giuridico e morale è possibile tale assurdo? Ma è legittima tale applicazione?

Ma vi è di più da osservare. Quel regolamento, ormai morto e sepolto da oltre 15 anni, viene applicato « ove possibile », precisa la Corte dei conti. Ma ove non è possibile applicarlo che cosa si applica? Evidentemente le direttive, le pressioni, gli arbitri, la discrezionalità dell'Esecutivo.

Questo è nella sua realtà lo stato di diritto che tutti vogliono a parole, ma che ben pochi cercano di attuare con i fatti, con l'imporre a sé stessi e ai propri partiti l'osservanza vera della legge. Quale stato di diritto è mai quello che applica le leggi così come fa comodo a coloro che in un determinato momento detengono il potere e possono così manovrare il sottogoverno, possono compiacentemente elargire favori o negare sacrosanti diritti? È proprio quale conseguenza di questa illegittima situazione che voi potete leggere, strabiliati, nella relazione della Corte dei conti che la « mancata inclusione nel bilancio consuntivo di tutte le operazioni impedisce, fra l'altro, anche la valutazione della situazione di cassa » (abbiamo dunque un ente del quale non possiamo sapere qual è la situazione di cassa) e, più oltre, che « mentre dal conto di esercizio risulta un avanzo economico di lire 1 miliardo 777.253.084, che diventa di lire 1 miliardo 777.046.284 se si tien conto del *plus* ricavo della vendita dei titoli, dal rendiconto patrimoniale risulta invece un incremento di lire 1.552.064.738 ripartito fra i diversi fondi, che corrisponde al risultato definitivo dell'esercizio ». Con una differenza perciò, spero puramente contabile, fra i risultati dichiarati dall'Ente e quelli effettivi, secondo la Corte dei conti, di oltre 200 milioni di lire!

Mi sembra, onorevole Ministro e onorevole relatore, che anche quella prudente espressione che il bilancio consuntivo dell'anno 1961 è formalmente regolare, che

avete usato, cominci a far acqua; non può essere formalmente esatto un bilancio quando fra le conclusioni dell'Ente e la realtà di fatto qual è rilevata dalla Corte dei conti esiste una differenza, sia pur soltanto contabile, anche sia pur di poche lire invece dei 200 milioni di cui sopra. Non può essere formalmente esatto un bilancio quando per accertare la verità vera delle sue risultanze « occorrono laboriose elaborazioni non solo degli elementi risultanti dai conti ma altresì da ulteriori notizie che sono state fornite dall'Ente ».

Ma il Parlamento, che in questa materia è il giudice dei giudici, ha pure il diritto di conoscere non soltanto lo svolgimento delle laboriose elaborazioni ma altresì quali sono state le ulteriori notizie fornite dall'Ente ed ha il dovere di correre ai ripari provvedendo di conseguenza.

Un dato è, comunque, sicuro, cioè che esiste una notevole differenza fra le risultanze del conto di esercizio e quelle del rendiconto patrimoniale, differenza che la Corte dei conti, dopo laboriose elaborazioni e dopo notizie assunte, ha ritenuto giustificata, ma che anche il Parlamento, onorevole Ministro, ha il diritto, anzi il dovere, di conoscere.

Assai probabilmente le laboriose elaborazioni alle quali allude la Corte dei conti e le ulteriori notizie successivamente fornite dall'ente si attengono a quella voce « movimento di capitali » che sono la gioia e la delizia ormai di tutte le Amministrazioni pubbliche, attraverso le quali si riesce a far passare qualsiasi spesa, più o meno regolare. (*Intervista del senatore Carelli*). Comunque, non conoscendo neppure a grandi linee le laboriose elaborazioni alle quali allude la Corte dei conti e segrete rimanendo le ulteriori notizie fornite dall'ente, a me non resta che sottoporre a voi, onorevoli colleghi, alcune precise affermazioni contenute nella relazione in esame, quella, ad esempio, che il consiglio dei delegati ha costituito una nuova forma di assistenza sotto il titolo di « Fondo Salvatore Italia », avente lo scopo di ovviare alle presunte sperequazioni create dal sistema previsto dalla legge nella ripartizione delle somme destinate all'assi-

stenza. « A prescindere dalla bontà di tale iniziativa — scrive la Corte dei conti — se ne deve comunque rilevare l'illegittimità ».

Ed allora, a parte i nobili fini che si vogliono perseguire, noi, proprio noi che formiamo le leggi, dobbiamo ammettere una illegittimità così palese accertata dalla Corte dei conti?

Sono proprio questi i danni che si arrecano al concetto di Stato di diritto: ammettere e tollerare palesi illegittimità! Qui si sono sfornate e si sfornano un'infinità di leggi; è mai possibile che il Governo non trovasse il modo di ricondurre a legittimità quel tale regolamento che attendiamo da quindici anni?

È proprio il vallo di demarcazione fra il legittimo e l'illegittimo che va sparendo dalla mentalità degli italiani e di coloro che li governano; ormai, nella migliore delle ipotesi, è legittimo quando ha un nobile fine, ma nessuno si preoccupa di dare a tale nobile fine anche la forma, l'aspetto della legalità. Dopo di che non dobbiamo meravigliarci se si considerano legittimi anche interessi personali o di parte.

L'ente possiede attività patrimoniali per circa quattro miliardi e 200 milioni di beni immobili e circa sei miliardi di beni mobili, cioè di buoni del tesoro o titoli equipolenti (ENI e tutte le varie congerie di enti parastatali).

I beni immobili, a quanto sembra, sono stati riportati in bilancio secondo il loro prezzo di acquisto; non è, peraltro, indicata la data dell'acquisto. Poiché il patrimonio immobiliare, se le notizie assunte sono esatte, proviene in gran parte dal soppresso ente di previdenza, disciolto sin dal 1952, è da presumere che il loro valore attuale sia notevolmente superiore, in ciò confermato dalle strane asserzioni che si leggono nella relazione e cioè che le attività patrimoniali sono prevalentemente rappresentate da beni immobili per circa 4 miliardi e 200 milioni mentre per i titoli esse sono circa di 6 miliardi e 700 milioni. Tale contrapposizione sarebbe evidentemente errata dato che 6 miliardi rappresentano un importo superiore ai 4 miliardi se, come ritengo, nei 4 miliardi di immobili non vi fosse compreso

ma non contabilizzato l'incremento di valore di essi, almeno dal 1952 ad oggi; il che mi induce ad esprimere il pensiero che sia doveroso per la Cassa di previdenza incrementare ancora più il patrimonio immobiliare con la vendita di una parte di titoli a reddito fisso. Ciò perchè, come è ben noto e come la storia abbondantemente ci insegna, gli immobili seguono pur sempre l'oscillazione della moneta, di volta in volta adeguandosi, mentre i valori dei titoli a reddito fisso, tanto più quelli di proprietà della Cassa di previdenza, mantengono, quando lo mantengono, soltanto il loro valore nominale.

Ne è una prova il fatto che tutte le opere pie, il cui patrimonio risale a parecchi secoli or sono ed era investito in immobili, continuano ad assolvere i fini per i quali erano costituite. Questo perchè gli immobili stessi si sono adeguati, nei secoli, al diminuito valore della moneta. Quelli che avevano investimenti in beni mobili non sono più in grado di assolvere invece tali compiti perchè il valore del loro patrimonio è rimasto quello delle origini, mentre nel frattempo, nei secoli, è notevolmente aumentato il costo della vita e si è ridotto quindi il valore della moneta.

Invero, domando a me stesso: le 100 lire di titoli a reddito fisso del ducato di Parma che, se non erro, è stato il primo, circa 150 anni or sono, ad avere questo tipo di finanziamento, assorbiti poi nel grande Libro del Debito Pubblico del regno d'Italia, che valore monetario hanno oggi? Sono dunque soltanto gli immobili che garantiscono il patrimonio degli enti, portandolo gradualmente ad un valore effettivo in funzione della svalutazione sempre esistente di ogni moneta.

Noi e gli amministratori della Cassa di previdenza dobbiamo ricordare sempre l'obbligo di assicurare una pensione agli iscritti alla Cassa di previdenza, non tanto a favore di noi, vecchi avvocati, ma dei giovani che iniziano la loro non facile carriera e che debbono essere certi che, per qualsiasi evento, per qualsiasi disinganno professionale, la Cassa di previdenza potrà assicurare loro un minimo di reddito per sopperire

ai più indispensabili bisogni della vita, tanto più della loro vecchiaia. Grazie. (*Vivi applausi dal centro-destra*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto per la nomina di un Vice Presidente:

Senatori votanti 234

Maggioranza 118

Hanno ottenuto voti i senatori:

Chabod 131

Passoni 71

Poët 1

Schede bianche 31

Proclamo eletto il senatore Chabod. (*Vivi applausi dal centro e della sinistra*).

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Riprendiamo lo esame della relazione sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo.

È iscritto a parlare il senatore Torelli. Ne ha facoltà.

T O R E L L I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, intervenendo nella discussione, non posso non rilevare con dispiacere come l'introduzione della discussione sugli argomenti particolari renda un po' difficile o quanto meno sminuisca e umilia la discussione sulla parte generale.

Io comunque mi attengo a questa parte generale per formulare alcuni rilievi, critici forse ma sempre costruttivi, alla pregiata relazione del collega Bonacina cui riconosco il merito di essere sempre stato in prima linea (non è dimenticabile la serie di interrogazioni da lui presentate con il collega Banfi) nella battaglia per un efficace controllo parlamentare sulle gestioni finan-

ziarie degli enti sottoposti al controllo della Corte dei conti.

I rilievi che andrò esponendo non seguono l'impostazione della relazione attraverso i vari argomenti ma colgono alcuni aspetti della relazione su cui desidero richiamare l'attenzione del Senato.

La prima parte della relazione riguarda la funzione del Parlamento per quanto attiene — così si scrive nella relazione — alla « direzione e al controllo » degli enti sovvenzionati, quale sia questa funzione e come debba essere assolta.

Già nell'enunciazione del tema mi permetto formulare il primo rilievo circa l'asserita funzione di direzione del Parlamento sugli enti sovvenzionati. In nessun testo di nessuna legge ho avuto modo di rilevare questa funzione di direzione che l'onorevole relatore con un tono — non me ne voglia — piuttosto dogmatico enuncia con queste precise parole: « Il vigente sistema costituzionale e legislativo è chiaro: il Parlamento ha un potere più indiretto o mediato sia in materia di " direzione politica " che in materia di controllo degli enti sovvenzionati. Nell'uno e nell'altro caso, il potere si esercita col tramite del Governo; ... ».

Da questa frase si viene ad apprendere che il Parlamento avrebbe un potere di direzione politica che si esercita col tramite del Governo. In che cosa consista questa direzione politica sugli enti sovvenzionati lo onorevole relatore lo spiega alla pagina seguente quando dice: « L'espressione " direzione politica " va intesa nel giusto senso, giacchè non si tratta di confondere le attribuzioni e le prerogative del Parlamento e del Governo, ... ». E poi aggiunge: « ... si tratta di vedere se ed in quale modo il Parlamento possa essere chiamato preventivamente a pronunciarsi o, comunque, a prendere conoscenza dei programmi di attività e delle prospettive economico-finanziarie degli enti, in modo che ne sorgano equilibrati vincoli operativi per gli enti e responsabilità politiche per gli organi che su di essi svolgono una funzione di vigilanza ».

In questa definizione, bisogna darne atto, il relatore non è più dogmatico e neppure sicuro circa l'esistenza di questo potere

direzionale del Parlamento sugli enti controllati, perchè traduce la definizione in forma dubitativa e cioè obiettivamente si pone la domanda se e in quale modo il Parlamento può essere chiamato a pronunciarsi preventivamente sulle prospettive economiche degli enti, e ciò in quanto — lo dice precedentemente — il Parlamento è più informato delle cose fatte che delle cose da fare ed è chiamato a prendere atto di decisioni e indirizzi già definiti piuttosto che a decidere e ad autorizzare.

A questo proposito il relatore aggiunge: « La condizione per correggere questo stato di cose, dunque, è che il sistema vigente sia integrato con l'istituzione di una regola che generalizzi la comunicazione al Parlamento, finora limitata a pochi casi, dei bilanci previsionali o dei programmi che annualmente vengono o dovrebbero essere elaborati dagli enti sovvenzionati dallo Stato ».

All'istituzione di questa regola fa poi seguito una serie di suggerimenti tecnici così da aggiungere che l'intonazione programmatica di ogni nota preliminare dei vari Ministeri non si limiti alla sola azione del Ministero, ma che sia estesa anche all'attività del complesso degli enti che il Ministro ha l'incarico di vigilare.

Orbene, su questo tema, esposto al punto della relazione, mi permetto di essere assai perplesso e precisamente di esserlo sul concetto di « direzione politica », attraverso il quale si consiglierebbe un intervento del Parlamento sugli enti controllati analogo a quello che, dopo l'approvazione del bilancio previsionale dello Stato, si esercita sull'attività dell'amministrazione diretta.

Con una tale impostazione, a parte la cessazione o quasi di qualsiasi potere di autonoma decisione da parte dei Consigli di amministrazione degli enti, il Parlamento verrebbe tramutato in assemblea di soci o si tramuterebbe in consiglio di amministrazione; in ogni caso verrebbe ad assumere compiti di direzione degli enti di tale estensione ed intensità che la sua funzione legislativa verrebbe ad essere pressochè impedita o, quanto meno, compromessa.

Posso, invece, essere d'accordo con le interpretazioni date ieri dal senatore Girau-

do sulla funzione unitaria politica del Parlamento che si esplica nell'attività legislativa ed in quella di controllo. È bensì vero che, dopo l'accenno sopra riferito di cui al capo quarto della relazione, più non si parla di questa « direzione politica »; sicchè rimane, allo stato, praticamente un rispettabile parere del relatore, degno di essere discusso, con evidenti riflessi *de iure condendo*. Quindi, su questo punto, mi limito ad esprimere la mia riserva che riguarda la sostanza cui mira la proposta « direzione politica », non la forma della comunicazione dei bilanci previsionali nel modo indicato nella relazione; non senza, però, rilevare che, in definitiva, anche questa cognizione dei bilanci previsionali a ben poco potrà servire, perchè le variazioni di bilancio che d'ordinario si susseguono durante l'anno possono rendere vano il raffronto auspicato tra preventivo e consuntivo. Comunque, il parere rispettabile del relatore in tema di « direzione politica » dovrà essere, a mio avviso, quanto meno approfondito per stabilire il reale contenuto di questa « direzione », tanto più che il relatore afferma che questo intervento di « direzione » dovrà venire dal Parlamento tramite il Governo e per tutti gli enti sottoposti al controllo della Corte dei conti. Per il semplice fatto che lo Stato contribuisce con carattere di periodicità alla gestione finanziaria di un ente, questo dovrebbe dapprima sottostare ad autorizzazioni e decisioni sull'attività di indirizzo e decisione degli enti, perchè così si parla nella relazione a pagina 9! e poi, naturalmente, dovrebbe assoggettarsi al controllo.

Ma, onorevole relatore, non ha posto mente a quante situazioni paradossali si andrebbe incontro? Ad esempio, è immaginabile un intervento operativo o paraoperativo sull'ente « Moda » di Torino il quale ha la competenza di promuovere ed organizzare manifestazioni, mercati di carattere periodico, istituire e sviluppare rapporti con i centri della moda nazionali ed esteri, eccetera?

Basta questo fugace accenno per fare ri tenere non accettabile, *sic et simpliciter*, come previsto dal relatore, un intervento direzionale politico del Parlamento sugli enti; mentre il problema vero riguarda il con-

trollo sugli enti da parte del Parlamento ed il modo di esercitarlo.

A questo proposito la quinta Commissione — dice il relatore — ha preso in esame il bilancio dell'esperienza e quindi ha sottoposto all'Assemblea una serie di considerazioni. La prima la troviamo a pagina 15 laddove si dice: « Lo strumento tecnico necessario per l'espletazione del più ampio sindacato politico del Parlamento è la relazione della Corte dei conti, il mezzo attraverso cui il Parlamento si accerta che la gestione degli enti sia legittima, conveniente, regolare. Per ciò la Commissione ha ritenuto che in sede di esame della relazione della Corte dei conti sul controllo degli enti l'interlocutore naturale sia il Governo, giacchè è il Governo che deve rispondere ai rilievi della Corte, è il Governo che deve dare spiegazioni, fornire illustrazioni ed è al Governo che il Parlamento, a conclusione della propria attività di controllo, deve indirizzare le proprie critiche, gli stimoli e, comunque, gli apprezzamenti politici di consenso o dissenso in ordine all'attività e alla gestione degli enti ».

Qui sorgono due grandi problemi. Ma perchè appellarsi esclusivamente alle relazioni della Corte dei conti? Perchè escludere di ricercare altre elaborazioni, non da contrapporre, come dice il relatore, alla Corte dei conti, ma da affiancare, per approfondire la materia da controllare? In altre parole, perchè dimenticare, come ha dimenticato l'onorevole relatore, che oltre al controllo esterno della Corte vi è il controllo interno del collegio sindacale di ciascun ente? Perchè l'esame del Parlamento non deve avere per base ambedue le relazioni? Sento la risposta: il controllo sindacale è già stato esaminato dalla Corte dei conti, e poi si tratta di un controllo non penetrante, perchè nella quasi totalità dei casi si tratta di un controllo svolto ai limitati effetti previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile. Ma è appunto questo problema di fondo che il relatore non ha toccato, e su cui io voglio brevemente soffermarmi.

Se vogliamo, come è nel desiderio di tutti, che il controllo del Parlamento sia efficace, occorre che esso sia preceduto dal controllo degli organi a ciò deputati, quello inter-

no e quello esterno, potenziandoli e caratterizzandoli in modo tale da dare ad essi specifiche competenze sia di legittimità sia di merito, e occorre poi determinare ben chiaramente in che cosa consiste la cosiddetta vigilanza ministeriale. Ecco che anch'io accetto un sindacato di merito, ma dico subito che lo limito al collegio sindacale che ha la possibilità di seguire giorno per giorno l'attività dell'ente. Naturalmente parlo *de iure condendo*, ma tutta la relazione è su questo tono. Logicamente occorre una normativa speciale su tutto il tema dei controlli, ma io sono d'avviso che è un fuor d'opera approfondire il tema dei limiti e delle competenze del controllo parlamentare prima che siano ben chiariti i limiti, le competenze, i poteri ed i doveri degli organi primari di controllo: collegio dei sindaci e Corte dei conti.

L'onorevole relatore, nella sua relazione, non fa cenno, o non ha ritenuto di doverlo fare, che di questa specifica materia si è dato carico il Ministero per la riforma burocratica che, usufruendo di un'apposita Commissione di studio, ha elaborato un progetto sul controllo degli enti pubblici.

BONACINA, *relatore generale*. Purtroppo, benchè si tratti fra l'altro di un Ministro del mio partito, non mi ha voluto far conoscere ciò per un doveroso riserbo, evidentemente.

TORRELLI. Io casualmente ne so qualche cosa.

Tale progetto era da applicarsi a tutti gli enti controllati. Io non so perchè quel progetto di legge dalla sede ministeriale non sia passato al Consiglio dei ministri e quindi alle Camere, ma ritengo che la sua discussione, o quanto meno il tema che quel progetto si era proposto, sia preliminare ad ogni eventuale modifica della legge n. 259 e della legge Curti.

Io so che quella bozza di legge prevede due grandi innovazioni per quanto attiene al collegio sindacale: nuovi e precisi compiti, con possibilità anche di controllo continuativo per i grandi enti; responsabilizzazione dei membri del collegio; severe norme

per garantire l'indipendenza dei membri del collegio; severe norme punitive nei casi di inosservanza dei loro compiti.

A questo proposito, la relazione della Commissione d'inchiesta dell'INPS, redatta dal senatore Giraud, ha precisato anche altre iniziative dicendo ben chiaramente come, a suo parere, dovrebbe essere intesa la funzione del collegio sindacale e, si noti bene, non è una stesura personale, ma interpreta il pensiero unanime della Commissione, dei rappresentanti di tutti i partiti. Su questo punto, la relazione diceva: « È evidente la inadeguatezza degli articoli 18 e 19 del decreto istitutivo che disciplinano pressochè in questi termini le funzioni del collegio sindacale, limitandosi ad un generico rinvio alle norme del codice civile (articoli 2303 e seguenti) in tema di società per azioni, norme che, evidentemente, possono trovare una assai limitata applicazione in questa materia per le diverse finalità, strutture e modalità di gestione di un ente pubblico come l'Istituto. L'esigenza di attribuire al collegio sindacale » — prosegue la relazione — « maggiori poteri è concordemente riconosciuta da tutti coloro che, in termini di riforma della disciplina degli enti pubblici in generale e dell'Istituto in particolare, si sono occupati del problema dei controlli. A titolo di esempio, va richiamata la proposta, contenuta nella relazione del Ministero del lavoro, di conferire ai sindaci un potere di veto nei confronti delle deliberazioni illegittime eventualmente adottate dal consiglio di amministrazione. La Commissione d'inchiesta » continua la relazione « ritiene che il problema vada risolto valutando se si debba giungere a tanto o, piuttosto, se si debba quanto meno riconoscere all'organo di controllo, ai fini di salvaguardare le prerogative degli organi di amministrazione attiva, il potere di costringere il consiglio di amministrazione ad un riesame delle deliberazioni nei confronti delle quali il collegio sindacale abbia manifestato il proprio dissenso e il dovere di dare, della propria richiesta di riesame, immediata comunicazione agli organi vigilanti ».

Con una normativa di questo genere si rende possibile, non di controllare spese già

fatte, ma di agire per stabilire con precisione in quali casi la spesa può e deve essere fatta. Ecco il vero controllo di merito che sorge contestualmente alla singola deliberazione; ecco che la Corte dei conti non avrà necessità di estendere i suoi compiti; ecco infine che il Parlamento, attraverso le relazioni dei sindaci, non più vaghe come attualmente, potrà avere piena cognizione dell'andamento degli enti controllati.

La seconda forma di controllo è rappresentata dalla vigilanza dei Ministeri da cui i singoli enti dipendono. L'onorevole relatore non si è posto la domanda: che cosa significa la parola « vigilanza »? La relazione dà per scontata l'esigenza di una vigilanza la quale dovrebbe colpire tutto e tutti; e il Ministero vigilante dovrebbe rispondere di tutto e di tutti; non si sa però per quale motivo debba rispondere.

Che cosa significa la parola vigilanza? Come parola può dire tutto e nulla, certo è che, per esercitarla, occorre che il Ministero sia posto in grado di farlo e sia resa penetrante e tempestiva.

In che modo il Ministero del tesoro e il Ministero competente per materia, sotto la cui vigilanza cadono i vari enti controllati, possono esercitare questa vigilanza?

Onorevoli senatori, occorre che il Ministero vigilante sia reso edotto dell'attività dell'ente, che tutte le deliberazioni di straordinaria amministrazione siano da lui conosciute e, se del caso, autorizzate; e altrettanto dicasi per i bilanci preventivi, per i consuntivi, per le variazioni di bilancio e per deliberazioni per le quali, in sintesi, o abbia posto il veto o abbia, quanto meno, ritenuto di dover chiedere il riesame.

La vigilanza ministeriale è il presupposto perchè avvenga il colloquio auspicato dal relatore tra Parlamento e Governo ed è pura accademia, allo stato attuale della legislazione, il sostenere che l'interlocutore naturale è il Governo, giacchè è il Governo che deve rispondere dei rilievi della Corte; come pure a mio avviso è accademia il dire che è al Governo che il Parlamento, a conclusione della propria attività di controllo, deve indirizzare le proprie critiche, gli apprezzamenti di consenso o dissenso, in quanto

occorre, perchè ciò possa avvenire (e deve avvenire) che il Governo sia posto in condizioni di esercitare il potere-dovere della vigilanza.

Anche qui occorre una normativa precisa a determinare quali siano gli organi di collegamento e di informazione costante tra enti e Ministero; organi che, a mio avviso, debbono essere anzitutto il collegio sindacale e poi i rappresentanti ministeriali nei consigli d'amministrazione, che solo a questo fine possono avere titolo per partecipare ai consigli d'amministrazione.

Vengo ora alle competenze della Corte dei conti, trattate dal relatore nel suo capo X, a pagina 23. Egli parla della natura del controllo, del controllo di legittimità e del controllo di merito. La Corte, si dice, desidera entrare nel merito, e il senatore Bonacina, a sostegno di questo desiderio, presenta due pezzi di appoggio. La prima sarebbe la relazione ministeriale alla legge numero 259 la quale dice espressamente quanto segue in ordine al controllo sugli enti, (rileggiamo questo breve brano di relazione e poi domandiamoci che valore politico possa avere questo brano citato): « Non si tratta di un esame meramente esteriore e formale... ma di un esauriente controllo di legittimità e di merito, tale, cioè, che ponga in grado la Corte di accertarsi della regolarità... con ciò » — soggiunge sempre la relazione — « l'intervento della Corte dei conti non perde il suo carattere istituzionale di controllo esterno, in quanto deve seguire dall'esterno la vita e la gestione degli enti, senza alcuna possibilità di influenzarne la direzione economica e finanziaria, esclusivamente demandata ai competenti organi di amministrazione attiva ». Ma è evidente la contraddizione: prima si riconosce il « merito », poi lo si nega completamente, sotto tutti gli aspetti.

La seconda pezza d'appoggio giustificativa non è altro che un parere dato dalla stessa Corte dei conti, la quale dice: « Giova, a tal proposito, por mente che oggetto diretto del controllo non sono atti *singulatim* considerati — sui quali occorre necessariamente pronunciarsi se conformi o meno a legge, ovvero se convenienti ed opportuni —,

ma la gestione, nell'insieme degli atti e dei comportamenti che ne costituiscono il tessuto connettivo ».

Comunque, questo è il parere della Corte dei conti; e i due richiami sono, o vorrebbero essere le interpretazioni della legge n. 259. Io voglio soltanto porre a raffronto questi testi, o meglio il pensiero del relatore in tema di controllo di merito, con il testo della legge, in quanto anche i due richiami mi pare non concedano affatto un controllo di merito alla Corte.

Mi spiego. La Costituzione all'articolo 100 dice: « La Corte dei conti... partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo ... degli enti ». La legge esplicativa dell'articolo 100, cioè la legge n. 259, parla dei casi e delle forme. Ora, i casi sono individuati: si tratta di tutti gli enti nei quali vi è una

contribuzione di carattere continuativo. *De iure condendo* possono essere stabiliti altri criteri più restrittivi o amplificativi; non conta. Le forme del controllo in che cosa consistono? A mio avviso nelle procedure, nei termini da rispettare, nell'identificazione dei documenti da ottenere, nel diritto di richiesta di informazioni, ma non nel contenuto del controllo, perchè di questo nella legge esplicativa non si parla. Non si può comprendere la sostanza sotto la parola « forma » quale è usata dalla Costituzione, e specialmente quando si discute se sostanzialmente (non formalmente) il controllo deve essere, oltre che di legittimità, anche di merito. Possiamo desiderare entrambi questi contenuti del controllo, ma non possiamo far dire alla legge ciò che nella legge non c'è.

Presidenza del Vice Presidente MACAGGI

(Segue T O R E L L I). Se un accenno esiste è quello di cui all'articolo 7 dove si dice che « la Corte dei conti riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria ». Orbene, queste due parole possono comprendere un controllo di legittimità ed anche di merito? In altre parole, il controllo sulla gestione finanziaria comporta necessariamente un giudizio sulla convenienza e sulla opportunità di un atto amministrativo, ossia sui due elementi che costituiscono il giudizio di merito? Come può coesistere questo giudizio di convenienza e di opportunità quando il suo controllo viene effettuato a posteriori? Infatti il controllo della Corte dei conti è a posteriori, cioè a cose fatte...

B O N A C I N A , *relatore generale*. Guardi che su questa questione sono state scritte migliaia di pagine...

T O R E L L I . E io ne aggiungo una.

B O N A C I N A , *relatore generale*. Però dovrebbe tener conto di almeno una di

quelle mille pagine, invece mi pare che non tenga conto di nessuna.

T O R E L L I . Io intendo portare il mio contributo...

B O N A C I N A , *relatore generale*. Non mi pare che porti molto contributo.

T O R E L L I . Ne porto uno solo, quello di richiamare l'attenzione sulle mille pagine scritte e sulla necessità di giungere ad una decisione, cioè di trarre finalmente da quelle mille pagine una norma definitiva che a tutt'oggi non esiste. Fino a questo momento tanto vale la mia paginetta quanto le mille pagine, perchè questa è materia di discussione *de iure condendo*.

Come può coesistere questo sindacato di merito proprio con il giudizio testè citato nella relazione ministeriale alla legge che, come ho detto, contiene una contraddizione quando dice che il controllo non deve influenzare la direzione economica e finanziaria esclusivamente demandata ai competenti organi di amministrazione attiva?

Da ultimo vi è da chiedersi: l'autonomia dell'ente controllato dove va a finire? Non dimentichiamo che noi non possiamo alla parola « controllo » sostituire la parola « comando ». Possiamo invece richiamare questo: che attraverso questo controllo dobbiamo naturalmente pretendere l'applicazione di tutti i concetti, di tutti gli elementi che esistono nel programma nazionale di sviluppo, perchè questo ha valore generale ed è, a mio avviso, l'unico limite che noi possiamo porre.

Arrivati quindi a questo punto, io non sono affatto d'accordo col collega Bonacina quando, dopo aver enunciato le due pezze di appoggio cui ho accennato, scrive queste testuali parole: « E con questa presa di posizione dovrebbe essersi messo un punto fermo sulla natura del controllo della Corte, oggetto di molte dispute in sede operativa ». I punti fermi sarà il Parlamento a metterli e non altri; sarà il Parlamento a metterli sotto forma di norme legislative. Io posso aderire al concetto che un sindacato di merito debba esistere in determinati casi, per determinati enti, dove la contribuzione statale raggiunga limiti e abbia una portata quasi assorbente o, quanto meno, determinante per la vita dell'ente, ma sempre soltanto attraverso il collegio sindacale e, in taluni casi, il Governo. Non mi sento di accettare una generalizzazione di questo sindacato di merito per tutti gli enti controllati, tanto più se esercitato dal Parlamento in modo indiscriminato.

A parte questa mia personale opinione, ritengo che il cosiddetto « punto fermo » del relatore sia, invece, allo stato delle cose, un punto molto mobile e discutibile. Affermo questo non per amore di polemica, perchè, anzi, ho tanto apprezzato la passione (da me condivisa, intendiamoci), con cui il relatore insiste sulla necessità che i compiti della Corte siano ben chiari e ben identificati, ma lo ritengo punto mobile perchè deve essere chiarito e discusso e la chiarezza ci deve derivare da una norma legislativa, ripeto, non da interpretazioni forzate di un testo che nulla dice in proposito, interpretazioni che, tra l'altro, si contraddicono nella loro stesura.

Pertanto, ove si intenda giungere a questo sindacato di merito, occorre una nuova normativa, che il relatore stesso, nonostante l'asserito « punto fermo », mostra di ritenere necessaria quando scrive che la Commissione si è posta il problema della struttura e idoneità della Corte dei conti ai fini del controllo e « della riforma eventuale della sua funzione ».

Per conto mio, quindi, tutta la legge sui controlli deve essere ancora fatta e, per giungere a tanto, non si può partire dalla Corte dei conti (controllore esterno, *a posteriori* e controllore, a mio avviso, di mera legittimità), ma occorre partire, invece, dal controllo del collegio sindacale e dalla vigilanza del Ministero, il primo dei quali è controllo interno ed ambedue possono essere organi di controllo, concomitanti o immediatamente seguenti alla produzione dell'atto deliberativo.

Ritengo, pertanto, che le modifiche che sono state suggerite sulla legge n. 259, accennate a pagina 19 del testo della relazione, siano insufficienti, perchè tutto il sistema deve essere rivisto in senso globale ed unitario. Deve essere lo studio, appunto, unitario di tutto l'istituto del controllo a dare a ciascun organo di controllo e di vigilanza specifici doveri e poteri, a stabilire precisi collegamenti fra gli organi stessi, a determinare una precisa responsabilizzazione dei membri dei singoli organi, a dare, infine, adeguate indicazioni delle sanzioni da prevedersi contro chi viola la normativa per ciascun organo prevista.

A questo proposito, poi, non posso accettare il parere del relatore, espresso a pagina 19, allorquando scrive che « il Governo, nell'esercizio della sua potestà regolamentare, ben potrebbe » fissare « adeguate sanzioni », in sostituzione delle « platoniche istruzioni finora impartite ». Il Governo non può stabilire sanzioni in forza di una potestà regolamentare: potrebbe prevederle in astratto, ma la qualità e l'entità delle sanzioni non possono essere lasciate alla discrezionalità dell'Esecutivo, ma devono essere stabilite per legge. Ai fini di un efficace controllo occorre giungere poi (è argomento vecchio ma oggi più che mai attuale)

all'unificazione della forma espositiva dei bilanci.

Ciò appare evidente non soltanto al livello di una disciplina comune volta a dare un'interpretazione uniforme dei fatti economico-amministrativi indicati dal documento, ma altresì per conseguire l'intento di una valida, efficiente comparazione tra i vari enti affini, onde desumere il comportamento di essi specie in materia di spese generali e di amministrazione.

È da avvertire che il problema di tale unificazione non si presenta agevole, in quanto tra gli enti di maggior rilievo (per esempio l'INPS, l'INAM e l'INAIL) solo uno, l'INAM, è tenuto per legge al bilancio di previsione.

Ciò condiziona in un certo senso gli indirizzi da seguire per la soluzione del problema in discorso. Ed è ancora da aggiungere che uno dei tre Istituti (l'INPS) ha un bilancio consuntivo prevalentemente di cassa, anzichè di competenza, come per gli altri due (INAM e INAIL). Si tratta, quindi, di adottare i più utili accorgimenti per soddisfare le esigenze dei vari enti.

D'altronde non dobbiamo dimenticare che già la legge Curti del 1º marzo 1964, n. 62, all'articolo 6 prevedeva che entro un anno dalla data di pubblicazione della legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del tesoro, doveva essere adottato per gli enti pubblici di cui all'articolo 3 della legge 21 marzo 1958, n. 259, cioè per gli enti controllati, « un conforme sistema di classificazione delle entrate e delle spese ». Questo sistema di unificazione della forma espositiva dei bilanci è più che mai indispensabile per un rapido ed efficace controllo.

La 5ª Commissione ha poi espresso il voto, condiviso dal Governo, che i magistrati di qualsiasi ordine e grado siano tassativamente esclusi dagli organi amministratori e sindacali.

Approvo incondizionatamente, ma aggiungo: esclusione dagli organi amministratori anche dei membri dell'Avvocatura generale dello Stato, della Ragioneria dello Stato e di tutti coloro che, direttamente o indirettamente, possano essere interessati in fun-

zioni di controllo, ivi compresi i magistrati della Corte dei conti i quali — e qui sono in completo disaccordo con il relatore — non debbono in alcuno modo partecipare alle sedute degli organi amministratori. Altrettanto dicasi per i collegi sindacali da cui non escluderei invece la Ragioneria dello Stato.

Il magistrato della Corte dei conti è membro di un organo di controllo esterno e tale deve rimanere, perchè è appunto da questa sua estraneità alla quotidiana vita amministrativa dell'ente che deriva la sua indipendenza e libertà di giudizio.

Per questo mi dichiaro nettamente contrario all'articolo 12 della legge n. 259 che tale partecipazione prevede per determinati enti, perchè la sola presenza implica rapporti personali, corresponsione di indennità da parte dell'ente controllato, che possono mettere a disagio il magistrato nell'espletamento del suo mandato e far sorgere, senza che lui voglia o se ne accorga, una certa corresponsabilità.

Ritengo di soffermarmi ancora su un gruppo di temi minori proposti dal relatore: con quale metodo esercitare il controllo parlamentare sugli enti? I relatori possono essere scelti anche fra i senatori dell'opposizione? Si deve terminare con un voto politico?

A mio avviso sono tre domande pressochè intempestive, posto che presuppongono che tutto il sistema dei controlli, precedenti all'esame del Parlamento, sia stato determinato tecnicamente e definito sul piano legislativo.

L'onorevole relatore stesso a pagina 13 della relazione dichiara, riferendosi al problema regolamentare dello svolgimento del controllo parlamentare e della sua forma che « siamo in un campo in cui è tutto ancora da costruire ». E ha completamente ragione.

Ed allora spetta alla maggioranza por mano a quest'opera di riassetto, spetta alla maggioranza determinare con leggi *ad hoc* tutta la metodologia dei controlli e delle competenze dei singoli organi e soltanto dopo si porrà il problema della partecipazione dell'opposizione al controllo.

Non possiamo sottrarci alle nostre responsabilità e se questo dibattito ha avuto una utilità, essa è stata appunto quella di averci messo di fronte ad una realtà che deve essere urgentemente affrontata e risolta.

Non possiamo non ammettere che oggi veri, seri ed efficaci controlli non esistono, se non quelli postumi della Corte dei conti (i quali tanto in ritardo giungono che quest'anno è stata anacronistica, per non dir altro, la discussione sulle relazioni dei bilanci 1961 e poche volte di quelli del 1962). Continuiamo pure nel regime di provvisorietà e di sperimentazione indicato nella lettera del 20 luglio 1966 del Presidente del Senato, convinti però di fare cosa di quasi risibile entità, perchè l'importanza potrà aversi soltanto con leggi rinnovate e con relazioni tempestivamente depositate.

Quando ciò sarà fatto, allora si potrà proporre anche la questione sull'utilità o meno di affidare il controllo ad una Commissione speciale. Allora si potrà anche giungere a quel voto politico giustamente auspicato dal relatore; voto che consacrerà una amministrazione sana e saggia oppure una amministrazione anomala o irregolare.

Accetti l'onorevole relatore questi rilievi che io ho formulato con spirito costruttivo nello sforzo di collaborare alla sua fatica tanto nobile quanto intelligente. (*Vivissimi applausi dal centro. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Artom. Ne ha facoltà.

A R T O M . Signor Presidente, onorevoli colleghi, non posso dirmi d'accordo col senatore Torelli: io credo che la discussione che si sta svolgendo oggi abbia un valore ed un significato estremamente importanti, tali da rappresentare una conquista che il Parlamento ha fatto, una eredità nobile e degna che questa legislatura lascia a quella futura.

Per questo mi consentano i colleghi che mi ascoltano di rivolgere in questo momento un saluto a Cesare Merzagora, che ha accolto fin dal principio l'iniziativa presa dal Gruppo liberale a questo fine; che ha meditato e studiato i problemi che avevamo sollevato e che a questi problemi ha dato una

soluzione che potrà essere discussa e che potrà essere migliorata col tempo, ma che ha rappresentato una prima reale concretazione di un dovere del Parlamento, anzitutto, ed una esigenza fondamentale della vita del nostro tempo e dell'organizzazione del nostro Stato.

Se quanto ha detto il relatore può essere accettato come un dato sicuro, il complesso delle attività degli enti parastatali supera di molto il complesso delle entrate dello Stato, così come il complesso delle relative uscite supera la pur maggiore somma delle uscite dello Stato. Si tratta quindi di una gran parte delle somme che la mano pubblica toglie ai cittadini, che viene erogata, ed impiegata e utilizzata, senza che il Parlamento ne abbia conoscenza; senza che nelle decisioni sulla sua gestione intervenga la volontà del Parlamento, una decisione del Parlamento.

Ora noi non possiamo — e lo creda senatore Torelli — e non vogliamo togliere l'autonomia agli enti. Specialmente da parte liberale non si può dimenticare che forse la prima strutturazione di enti autonomi, la prima definizione del modo in cui lo Stato, i comuni possono entrare validamente ad operare nella vita economica, si è precisata nella affermazione che gli organi del potere pubblico, nati a questo scopo, debbono poter agire in piena autonomia, in piena indipendenza dal mondo politico, per dare una certa sicurezza di assoluta tecnicità nella loro condotta. Tutto ciò è stato voluto da noi liberali; il primo esempio concreto, importante, fondamentale è dato dall'ancor viva legge del 1904 che istituiva le aziende comunali per la gestione di imprese industriali, cioè le aziende municipalizzate.

Vi era da parte del legislatore del 1904 una tale preoccupazione di garantire questa autonomia che, per quanto i risultati del bilancio delle aziende municipalizzate vengano ad incidere sul bilancio del comune, il comune non ha il potere di approvare o di respingere i bilanci di queste aziende; ha soltanto quello di conoscerli, di prenderne atto e di far presenti quelle che possono essere le sue osservazioni e le sue deduzioni contro le decisioni prese dalla commissione amministratrice, appellandosi ad un superio-

re tribunale (cioè alla Giunta provinciale amministrativa), per richiedere che le sue istanze possano avere accoglimento.

Questo stesso criterio di sottrarre alle influenze politiche gli organismi pubblici di azione economica, di riservare i poteri decisionali solo alla competenza di una commissione tecnica, operante tecnicamente con una sua autonomia di regole e di disciplina, lo ritroviamo ancora nelle disposizioni che hanno dato vita durante il Ministero Fortis all'Azienda ferroviaria e nella legge del 1912 che ha creato l'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Vi è, quindi, la consapevolezza che enti operanti nel mondo economico, sia come enti di distribuzione, sia come enti di produzione, devono avere una disciplina autonoma, una capacità decisionale autonoma propria, regolata fuori del contrasto delle lotte politiche, idealmente fuori dalle competizioni dei partiti, allo scopo solo di operare tecnicamente in un campo dove la tecnica deve prevalere sulla politica.

Ma, se questo concetto conserva la sua validità più di sessanta anni dopo che è stato inizialmente introdotto nella nostra legislazione, il proliferarsi di questi enti, il loro moltiplicarsi, il loro diffondersi ha creato delle profonde perplessità. Noi vediamo come la mancanza di controllo sopra tali enti, la difficoltà di seguirli, la possibilità di limitare quelli che ne possono essere gli abusi e gli eccessi vadano sempre più diffondendosi, sempre più acquistando preoccupante grandezza, sempre più preoccupando i nostri spiriti.

Noi abbiamo discusso, pochi giorni fa, la legge modificatrice dello statuto dell'ENI ed in quell'ampia discussione, profonde preoccupazioni sono state dichiarate. Abbiamo attualmente in esame altri enti, se non di ugual misura, per lo meno di ingenti misure, ed anche qui ritorna la preoccupazione di sapere come il denaro pubblico viene impiegato da questi enti, quali ne sono i risultati, quali le perdite e perchè questo denaro viene perduto.

Questa preoccupazione ha agitato e tormentato il nostro spirito da molti anni; da

troppi, lunghi anni. È per questo che, quando da dieci anni la Costituzione esisteva, quando da dieci anni vigeva l'articolo 100 della Costituzione, finalmente abbiamo approvato la legge del 1958. A dieci anni di distanza dall'approvazione di quella legge possiamo però confessare di avere finora solo sperimentato la vanità del controllo della Corte dei conti e dei suoi richiami, perchè quella che è la seconda parte del dettato costituzionale, cioè la relazione fatta al Parlamento e quindi il dovere che ne deriva al Parlamento di prendere visione di queste relazioni e di trarre da essa le dovute conseguenze, è un qualche cosa che fino a questo momento non è stata osservata.

I senatori presenti vorranno perdonare un atto di vanità personale; mi vorranno perdonare se in questo momento io provo una certa commozione pensando che forse sono stato il primo a prendere una iniziativa in proposito, sia pure soltanto in sede di Gruppo parlamentare, ottenendo che i Gruppi parlamentari liberali alla Camera e al Senato concordemente si rivolgessero alle due Presidenze per chiedere di istituire una particolare procedura affinché le relazioni della Corte potessero essere studiate, vagliate, affinché da esse si traessero determinate conseguenze.

Se io ho inviato il mio saluto a Cesare Merzagora è perchè, anche se il nostro primo passo non è stato accolto — e forse non lo è stato a ragione, perchè noi chiedevamo la costituzione di una giunta intercamerale parlamentare, cosa che suscitava profonde perplessità sotto vari punti, poteva creare notevoli difficoltà e quindi costituire un allontanamento dalla soluzione del problema anzichè un avvicinamento —, egli ha però accolto una seconda istanza che noi abbiamo presentato nel 1966 e che ha trovato a suo conforto la serie delle interrogazioni presentate dagli onorevoli colleghi Banfi e Bonacina; ed ho premesso il nome del collega Banfi solo per ragioni di alfabeto, perchè credo che l'iniziativa essenziale sia di Bonacina (e mi dispiace che lei, senatore Bonacina, non mi ascolti proprio ora che le sto facendo un complimento: se non mi ascoltasse in un momento in cui le facessi delle critiche, il male sarebbe poco).

BONACINA, *relatore generale*. La sto ascoltando.

ARTOM. Questa forma di esame e di discussione noi l'abbiamo trovata finalmente. La soluzione che il presidente Merzagora ci ha indicato con la sua lettera del 20 maggio costituisce una compiuta, perfetta soluzione del problema? Credo che sarebbe esagerato il dirlo; ma è una soluzione del problema; è un inizio almeno di soluzione del problema; è la ragione per cui, nelle undici Commissioni, la cui competenza sugli enti deriva dalla competenza di ciascuna Commissione per i singoli Ministeri incaricati alla vigilanza di ciascuno di essi, le relazioni della Corte dei conti sono finalmente uscite dalla polvere e dall'abbandono e finalmente sono state lette, discusse e vagliate.

Ne è venuta fuori una relazione riassuntiva, ampia, amplissima, a cui è stato mosso il rimprovero di non essere abbastanza ampia; le si è rimproverato di essere una relazione zoppa, perchè riguardante solo i problemi generali, i problemi strutturali, procedurali, se si vuole, anche, trascurando di raccogliere quelle che sono le conclusioni di merito prese dalle varie relazioni delle singole Commissioni.

Io non mi associo a questo rimprovero perchè il problema fondamentale di oggi non è ancora quello di entrare veramente nel merito delle relazioni della Corte dei conti per i singoli enti: è prima di tutto quello di creare lo strumento con cui questo controllo parlamentare sull'attività degli enti possa verificarsi, attuarsi ed operare efficacemente, validamente. Questo è il punto fondamentale; e per questo debbo constatare con una certa emozione, con una certa amarezza che contro la creazione di questo nuovo strumento, contro il suo funzionamento, si sono levate nelle varie Commissioni delle opposizioni e delle resistenze

Io non voglio citare certe frasi severe della relazione, ma credo di non esagerare, di non peccare di faziosità di non lasciarmi trasportare da sentimenti personali se debbo constatare che, soprattutto da parte dei parlamentari della Democrazia cristiana, in un certo senso, si è cercato di fare

quadrato contro il controllo della Corte dei conti, contro quel controllo che la lettera del presidente Merzagora istituiva in seno al Parlamento.

VARAI DO. Questo atteggiamento non si è tenuto da parte della mia Commissione.

ARTOM. La sua Commissione, se non sbaglio, è la sola che abbia accettato il principio, per il quale noi ci siamo battuti inutilmente nelle altre Commissioni, di ammettere che una relazione sulla Corte dei conti potesse essere fatta anche da relatori della minoranza. Questo dimostra con quale animo la sua Commissione ha svolto il mandato che le è stato affidato ed è per questa ragione che ad essa io credo di dover mandare un particolare elogio e senso di ringraziamento.

Il fatto che possa essere scelto un relatore di minoranza, un relatore appartenente cioè ad uno dei Gruppi che in Aula costituiscono la minoranza, può sembrare cosa di poca importanza; sostanzialmente lo è, ma è anche la dimostrazione di una interpretazione — io non voglio usare la parola volontà per non urtare la suscettibilità di nessuno — per la quale l'esame delle relazioni della Corte dei conti dovrebbe essere uno dei fatti non di ordine politico ma di ordine amministrativo; di ordine tecnico ed obiettivo.

Discutere se un ente abbia obbedito o meno alla legge, sui rilievi fatti dalla Corte dei conti sulla legittimità o illegittimità della amministrazione di un determinato istituto, non è un fatto politico; è un fatto giuridico, tecnico, su cui ci dobbiamo pronunciare obiettivamente. Noi non dobbiamo dare al Paese l'impressione che il controllo che facciamo è politico; che è un controllo su cui pesa la solidarietà politica dei singoli partiti — non dimentichiamoci che gli amministratori degli enti sono, per forza di cose, essenzialmente uomini scelti dai Governi di maggioranza, dalle Amministrazioni comunali di maggioranza, e quindi possono essere oggetto di particolari simpatie,

di particolari difese —. Dobbiamo dare al Paese la sensazione che noi giudichiamo i fatti obiettivamente, senza legami o prevenzioni politiche, che noi vogliamo e sappiamo essere giudici imparziali in nome degli interessi superiori del Paese che devono essere serviti tutti con uguale passione, con uguale fede, con uguale convinzione da parte di tutti i partiti. Questa è una cosa che ha un'importanza morale veramente grande.

Per questo — io credo — il relatore, che pure appartiene ad uno di Gruppi della maggioranza politica — della maggioranza di Aula —, si è associato a me nel dare all'articolo 29 del Regolamento quella che è la sua letterale interpretazione: nell'articolo 29 si parla infatti di una relazione di maggioranza e con questo si presuppone che il relatore di maggioranza rappresenti la maggioranza che in Commissione si forma in quel momento, in merito a determinati provvedimenti, nella presunzione, cioè, che questo relatore sia effettivamente l'interprete delle convinzioni di quella maggioranza che può essersi determinata nella Commissione, non in base ad una aprioristica affermazione nascente dalla tessera politica, dalla iscrizione a un determinato Gruppo o ad un altro, ma in base soltanto alla valutazione che del problema in esame ciascuno dei commissari fa secondo la sua serietà ed onestà personale.

Se il relatore così nominato potrà essere domani trascinato da un concetto di parte, potrà lasciarsi trascinare da faziosità, potrà dare ai fatti e ai dati che sono messi a sua disposizione una interpretazione che non coincida con quella della maggioranza della Commissione, egli potrà venire sostituito; ove vi siano parziali dissensi tra noi e la maggioranza egli potrà benissimo riferire la volontà della maggioranza onestamente ed insieme dire la propria discordante opinione; e Bonacina, proprio su questo punto, ha dimostrato la sua correttezza riferendo le conclusioni della maggioranza su questo particolare tema e le ragioni che sono state esposte da un oratore della maggioranza, in modo che pare quasi sintetizzare tutte le altre osservazioni fatte in materia, ma ha avuto egualmente il coraggio di affer-

mare le sue convinzioni personali. E l'aver posto così vivamente il problema davanti all'attenzione del Senato (che non è sempre così scarso di presenze come nel momento in cui io parlo) è cosa assai meritevole; è cosa che dimostra come vi possa essere un oppositore anche se esce dalla maggioranza, così come può esserci un difensore di tesi della maggioranza anche se di partito avverso al Governo in carica.

Ora, io non voglio esagerare sulla serietà e gravità di questo problema; il suo valore è soltanto quello di indicare l'esigenza e la necessità che il Paese avverta che il controllo che noi facciamo è fatto obiettivamente, al di fuori delle faziosità politiche, al di fuori delle solidarietà politiche e dei compromessi politici.

Questa esigenza mi pare sottolineata dall'atteggiamento che troppi oratori democristiani hanno tenuto nelle Commissioni e di cui, in un certo senso, la eco si è trovata nelle parole pronunciate or ora dal senatore Torelli.

Vi è stata una serie di tentativi di criticare la Corte dei conti, di accusarla di avere ecceduto nel proprio mandato, di avere fatto dei rilievi che andavano oltre i limiti ristretti del controllo di legittimità per affrontare, sia pure in forma prudente, i problemi di merito nella condotta delle aziende, ed anzi per affrontare più particolarmente, più specificamente, i problemi della struttura che gli enti potevano avere assunto in deviazione da quelle che erano le norme del proprio statuto.

Questo schieramento verificatosi in forma larga in troppe Commissioni merita di essere, non diciamo deplorato, ma oggetto almeno di rammarico, perchè nel momento in cui il bisogno del controllo di questi enti è maggiore, e vi è più viva la sensazione che in troppe parti questi enti hanno abusato della autonomia che la legge loro concedeva per fare cose che praticamente erano contro la legge, la esigenza di creare un controllo fa sì che noi non possiamo e non dobbiamo rallentare l'opera di controllo là dove essa è svolta, anche se essa può andare alquanto al di là di quelli che possono essere i limiti della legge.

V A R A L D O . Per essere obiettivi occorre esaminare questa situazione con tutta calma e quindi criticare gli aspetti negativi ed approvare gli aspetti positivi. Questo occorre fare se vogliamo essere obiettivi, come lei dice.

A R T O M . Vede, senatore Varaldo, vi è un aspetto doppio da considerare nelle critiche che sono rivolte all'opera della Corte dei conti; vi sono delle critiche che toccano il merito dei rilievi della Corte dei conti. Vi è stato, per esempio, qualcuno che ha detto, a proposito di qualche ente, che il rilievo fatto dalla Corte dei conti sull'eccesso di spese generali nei confronti della totalità del bilancio che essa considera come cosa anomala e condannabile, prescinde in qualche caso dalla circostanza che particolari enti chiamati a dare delle prestazioni di assistenza morale, di assistenza giuridica, di assistenza amministrativa esauriscono nell'organizzazione e quindi nella attività della loro amministrazione la massima parte delle loro funzioni in correlazione alle prestazioni che elargiscono, con questo svolgendo la totalità o la grande maggioranza dei compiti loro assegnati. Questo è un rilievo che può essere oggetto di discussione, ma è in taluni singoli casi qualche cosa di preciso, di reale, di concreto.

Altra cosa è lamentare invece che la Corte dei conti sollevi, ad esempio, il problema della non aderenza alle finalità dell'ente, dell'esistenza, nel complesso dell'ENI, della società editrice del « *Giorno* ». È questo da parte della Corte atto concreto ed obiettivo, se il rimprovero fattole — non affermando che questo rilievo sia obiettivamente non valido, ma sostenendo che la Corte non avrebbe dovuto farlo perchè non ne avrebbe avuto i poteri — non va approvato perchè esce dal concetto di obiettività e dà più viva l'impressione che si vogliano limitare i poteri di controllo e la potestà di indagine sullo svolgimento della vita di enti che rappresentano qualche cosa che supera il complesso del bilancio dello Stato, che rappresentano una parte — la parte massima ormai — della finanza pubblica, nel senso lato della parola « pubblica ».

Accanto a queste si sono svolte altre discussioni tendenti a loro volta a limitare i nostri poteri di controllo.

Il presidente Merzagora nel primo punto della sua lettera ha scritto che le relazioni della Corte dei conti sono le condizioni necessarie e sufficienti per l'esercizio del controllo parlamentare; frase estremamente importante perchè precisa che il Parlamento, nell'indagare sull'attività degli enti, non deve agire su iniziative di singoli parlamentari o di singoli Gruppi: ove singoli parlamentari o singoli Gruppi per determinate ragioni obiettive e valide richiamino in qualunque modo, in qualunque forma l'attenzione sulla gestione di un ente, seguendo tale iniziativa parlamentare si deve andare all'inchiesta, non al controllo normale. Il controllo normale, precisa il presidente Merzagora, si deve svolgere sulla iniziativa della Corte dei conti nel momento in cui si deve procedere all'esame delle sue relazioni.

Le relazioni della Corte dei conti rappresentano dunque le condizioni necessarie e sufficienti: necessarie e sufficienti perchè il controllo parlamentare sia promosso. Con la espressione « necessario » il Presidente Merzagora ha limitato il nostro potere di iniziare il controllo ed ha sottolineato (con la parola « sufficienti ») il nostro dovere di effettuare questo controllo una volta che la Corte abbia presentato le sue conclusioni.

Con questo però non si intendeva costringere noi a restare strettamente nei limiti di relazione in cui principalmente si concreta un puro e semplice controllo di legittimità. Il controllo che noi eseguiamo non è più il controllo tecnico, il controllo contabile, il controllo giuridico sugli enti; è un controllo politico che spetta a noi, responsabili della vita politica del Paese, eccitati a questo dalla Corte dei conti, sui dati esposti dalla Corte stessa.

Insieme (e vi è un terzo periodo nella lettera di Merzagora che lo sottolinea bene) noi abbiamo il diritto di ricercare altri elementi, nei contatti personali che possiamo avere nel reclamare e nel richiedere agli enti o agli organi di vigilanza la presentazione di determinati documenti: abbiamo tutti i poteri per completare, integrare, approfondire quelli che sono i dati della Corte dei

conti per arrivare a sicure conclusioni. Per questo non è stata cosa bella l'atteggiamento di qualcuno tendente a limitare i poteri della Corte dei conti e critico nei suoi confronti; limitatore, altresì, e critico dei nostri poteri.

Assume così una certa importanza l'atto che noi abbiamo compiuto: per la prima volta il Parlamento si occupa di questi problemi e, certamente, andando al di là di quelle che erano le intenzioni e le prescrizioni del Presidente del Senato (sia pure per ragioni indipendenti dalla sua o dalla nostra volontà e non in ribellione alla volontà del Presidente) noi procediamo a questo esame degli enti, indipendentemente dal rendiconto generale dello Stato e dal bilancio di previsione dello Stato; l'esaminiamo e studiamo in forma autonoma, come un problema a se stante anche se domani noi terremo conto di questo esame e delle conclusioni a cui saremo giunti, nella discussione del bilancio dello Stato, del rendiconto e del preventivo.

I due dati si integrano necessariamente. Noi possiamo arrivare attraverso questo esame autonomo, che si aggiunge all'esame dei bilanci, ad avere una visione completa ed organica della finanza pubblica, ma senza che il nostro lavoro di indagine, e di studio e di controllo nella discussione del bilancio venga a rallentare le possibilità della nostra opera, ad alleggerirne il peso, a diminuirne la funzione.

Noi abbiamo, quindi, «conquistato» questi punti. La procedura adottata dal Presidente del Senato è veramente la migliore possibile? Sarebbe preferibile concentrare di più l'esame di centinaia di relazioni della Corte dei conti?

Nel primo anno, quando sono stato indotto ad intervenire in materia, io ho constatato che la somma delle relazioni, messe l'una sopra l'altra, costituivano una pila di 72 centimetri di altezza, che è un'altezza rilevante per un complesso di stampati. Sarebbe stato preferibile creare una Commissione specifica per compiere l'esame di queste relazioni? Sarebbe preferibile effettuare questo controllo, come avevamo proposto inizialmente, attraverso una giunta intercamerale?

Quello che noi dobbiamo constatare è che, nella procedura scelta dal Presidente Merzagora (e non scelta per suo capriccio, per sua iniziativa personale, ma adottata dopo aver interpellato gli alti funzionari del Senato, i tecnici, che l'opera del Senato hanno seguito attraverso varie legislature e che, partecipando quotidianamente al nostro lavoro e alle nostre fatiche, sono particolarmente sensibilizzati sui problemi che riguardano la vita del Senato, sulle difficoltà che incontrano le varie procedure e sulle possibilità che si profilano), effettivamente il metodo di distribuire l'esame delle particolari relazioni alle Commissioni competenti, che già hanno una particolare conoscenza dei problemi relativi a determinati settori, e si avvalgono della competenza di determinati Ministeri, ha dato risultati abbastanza positivi.

Se ancora non è venuto alla ribalta, non è sorto ancora il problema di un riassunto generale di quelle che sono le conclusioni di carattere generale delle singole relazioni, questo avviene perchè inizialmente noi dovevamo affrontare problemi giuridici generali, problemi nostri, individuali; dovevamo precisare i nostri compiti, i nostri strumenti, i nostri mezzi e dovevamo soprattutto prospettare, fin da questo momento, quello che è il punto debole di tutto questo e cioè che la Corte dei conti fa dei rilievi che restano sulla carta. Si tratta solo di relazioni fatte al Parlamento senza che vi sia alcuno strumento immediato che possa obbligare gli enti ad attenersi a quelle che sono le conclusioni a cui è giunta la Corte stessa, e ciò è grave. Vi è una mancanza da parte del Parlamento, a sua volta, della possibilità di prendere delle decisioni.

Vi è un'altra cosa grave in tema di controllo degli enti: noi possiamo discutere e votare le leggi di carattere generale, le leggi statutarie, le modifiche degli statuti, i finanziamenti, gli aumenti di finanziamenti, non altro. In materia di controllo possiamo giudicare soltanto *a posteriori*. Tra questi due momenti, tra le generiche affermazioni delle linee di condotta e il nostro controllo *a posteriori* vi è invece una serie di atti che sono già stati compiuti quando ne riceviamo notizia. Alla fine dell'anno il Ministro

delle partecipazioni statali e gli altri Ministri, interessati nel presentarci le relazioni di bilancio, dicono quello che è stato fatto e, nel votare genericamente, complessivamente il bilancio, noi genericamente e complessivamente, senza entrare nel merito delle singole decisioni, finiamo per mettere lo spolverino su quelle decisioni che sono state prese fuori di noi e, sovente, anche contro di noi e contro quelli che sono i principi generali affermati nelle nostre leggi.

Di qui il grosso problema di dare una disciplina nuova a tutto il complesso degli enti.

Il signor Ministro, in sede di Commissione, ci ha preannunciato la presentazione di una legge-quadro che io non chiamerò così per non dare un dispiacere al mio amico Trabucchi, il quale sostiene che nel nostro regime sono leggi-quadro solo quelle delle regioni e le altre non sono ammissibili: sarebbe cioè legge generale che dovrebbe uniformare le modalità di amministrazione dei vari enti, la costituzione dei loro organi di governo e di controllo, la struttura dei loro bilanci e via discorrendo.

Evidentemente l'elaborazione di questa legge, che non è opera di scarso momento, dovrà essere preceduta da un'altra opera alla quale io vorrei chiamare particolarmente, non tanto il ministro Colombo, quanto l'onorevole Emilio Colombo. Mi pare che sia cosa necessaria anzitutto vedere, prima di dare l'inquadratura, se ancora hanno ragione di esistere enti che sono sopravvissuti, che vivono anche quando hanno superato la loro ragione d'essere.

Vi è nella storia del Senato italiano una pagina non bella. In una legislatura, che mi pare fosse la seconda, la Camera dei deputati votò la soppressione di un ente, dichiarando che, nato per ragioni di guerra e di dopoguerra, nato per provvedere a situazioni particolari legate allo stato di guerra e alle conseguenze della guerra, dopo rientrato il Paese nella normalità, non aveva più nessuna funzione.

Quando la legge approvata dalla Camera passò al Senato, il Senato votò un ordine del giorno meritevole di essere ricordato. Con esso si diceva che, constatato che que-

sto determinato ente aveva esaurito la propria funzione, ma che tuttavia era un ente vivo e vitale, si doveva dare mandato al Governo di trovargli un'altra funzione. Non sono queste le stesse parole, ma è questo il contenuto di quella deliberazione. Sono passati da quel giorno vari anni. Per iniziativa di Luigi Sturzo è stata creata quella che si è chiamata la « Commissione della scure » e tale Commissione ha concluso in conformità al voto della Camera, ma naturalmente l'ente ha continuato a sopravvivere. Sono passati altri anni ancora e finalmente l'onorevole Scalfaro, tanto per non fare nomi, ha formalmente annunciato la sua volontà e la sua decisione di sopprimere questo determinato ente. E questo ente ancora sopravvive; ha ancora seicento dipendenti; ha ancora dipendenti inquadrati senza tener conto dei loro titoli di studio e quindi in condizione di non poter essere assorbiti nei quadri dello Stato per assoluta incompatibilità. Ma questo ente continua a vivere.

Io ho parlato dell'EAM. Non avrei avuto bisogno nemmeno di indicare il nome, poiché lo conosciamo tutti. Ma vi è insieme tutta una serie di enti che vanno soppressi e vi è una certa serie di enti che vanno unificati.

Se vi è un punto che merita di essere particolarmente tenuto presente nel programma generale che il Parlamento ha approvato questa estate — noi abbiamo votato contro e quindi non posso dire che lo abbiamo approvato — è proprio quello che chiede una concentrazione di questi determinati enti. Vi è, in secondo luogo, un'altra serie di enti che in realtà non hanno più bisogno di avere propri poteri decisionali, perchè sono unicamente degli enti gestori di pubblici servizi che possono essere assorbiti nel quadro dello Stato. Anche se si tratta di enti di estrema ampiezza, di estrema grandezza e di notevoli dimensioni, si tratta di un problema che prima di affrontare la legge-quadro deve essere risolto.

Noi sappiamo benissimo che, ad esempio, in materia di enti previdenziali anche nelle recenti conclusioni della Commissione di inchiesta sono sorte gravi perplessità. Noi sappiamo, per esempio, che la Commissione

di inchiesta ha chiesto una maggiore autonomia dei consigli di amministrazione correlata da una maggiore personale responsabilità dei presidenti degli enti. Ma tuttavia rimane in me la perplessità — parlo di perplessità e quindi non è una conclusione alla quale giungo — se veramente questi enti abbiano ancora una ragione di essere autonomi quando dalla legge soltanto traggono possibilità di incassare dei contributi; quando dalla legge soltanto deriva il sistema in cui si erogano le prestazioni; quando in sostanza l'autonomia decisionale dell'ente si restringe al modo di organizzazione dei servizi.

È un grosso problema che io ho posto qui all'attenzione del signor Ministro (poiché questo è compito iniziale del Ministro) ed è un problema che merita di essere affrontato poiché è difficile dare un'uguale disciplina nella ipotesi in cui gli enti debbono conservare la loro autonomia particolare, analoga a quella di un ente composto di quattro impiegati per svolgere delle funzioni estremamente limitate e modeste.

In questo caso, quindi, la legge-quadro non può limitarsi ad essere una legge unica; deve essere una legge che comprenda una serie di ipotesi diverse, che dia a ciascuna diversa soluzione.

Naturalmente vi sono problemi estremamente gravi, complessi; il primo di questi è proprio quello relativo alla partecipazione dei funzionari di Stato ai consigli di amministrazione degli enti. Vi sono su questo punto delle lunghe discussioni che tutti ricordiamo; vi è lo *slogan*, troppo facilmente accettato, dei controllori controllati.

Io non posso nascondere che ho avuto una profonda impressione dalle esperienze fatte nell'industria privata, nell'organizzazione dei gruppi privati, dove la presenza di amministratori della società madre nei consigli di amministrazione della società figlia si è rivelata e si rivela un'assoluta esigenza; come, in altri casi, assoluta esigenza si rivela la presenza dei responsabili delle società figlie nel consiglio di amministrazione della società madre e cioè come un mezzo per dare unità di indirizzo a tutto il gruppo, per fare in modo che le decisioni

prese in consiglio di amministrazione si ispirino a quelle che sono le direttive generali prese dal consiglio. Su questo punto io ho trovato particolare conforto nelle frasi e nelle esperienze di Enrico Mattei quando eravamo colleghi al CNEL ed insieme lavoravamo nella commissione speciale per la regolamentazione degli enti parastatali.

Bisogna quindi non lasciarsi sedurre dalla frase dei controllori controllati. Controllo non è soltanto un controllo finanziario; non è soltanto un controllo sui modi della spesa e non può essere soltanto un controllo *a posteriori*; ma deve essere anche un controllo sulle azioni, sulle immediate decisioni e quindi un controllo preventivo.

Non è possibile ammettere questo principio nella sua pienezza? Si può ammettere questa possibilità di operare senza responsabilità, sapendo che domani le proprie decisioni troveranno come giudice un consiglio o comunque un organismo di cui si è parte?

Ecco un tema su cui non mi pronuncio (nè penso che i banchi di quest'Aula se ne interessino questa sera), ma che credo sia bene sottoporlo all'attenzione del Governo ed alla sua meditazione.

Ugualmente io mi domando se è bene o male che gli organi sindacali siano composti di funzionari dei Ministeri e se non sarebbe cosa più opportuna creare un particolare sistema di controllo attraverso i collegi sindacali, cioè attraverso uomini che nei collegi sindacali portino una competenza tecnica e che possano informare o la Corte dei conti o l'ente padre o gli organi di vigilanza, attraverso una particolare burocrazia di controllo. Forse sarebbe cosa opportuna — e vorrei che questo mio particolare suggerimento potesse essere accolto — che i sindaci delle società controllate non fossero persone destinate a restare permanentemente nei singoli collegi sindacali. Bisogna che vi sia una rotazione per cui i sindaci possano restare abbastanza a lungo nella loro funzione da poter acquistare una compiuta conoscenza di tutti i problemi dell'organizzazione della società, in modo anche da poter fare un controllo fondato su una diretta esperienza. Ma, arrivati a

questo punto, arrivati al punto di poter trarre le conclusioni, devono essere sostituiti affinché non si creino particolari relazioni tra controllati e controllori; affinché non si crei nei controllori un interesse a restare in quel determinato posto, ad assumere quelle determinate responsabilità; affinché non si creino delle solidarietà che non devono esistere e non possono esistere.

Parlando adesso delle società, ho già posto un ultimo problema fondamentale della nostra discussione: è il problema di sapere come deve svolgersi il controllo quando gli enti assumono carattere e natura di *holdings*, società finanziarie che detengono i pacchetti di controllo delle singole società, perchè noi riconosciamo la piena validità della formula delle società a partecipazione statale. Questa validità noi riconosciamo perchè la presenza di capitali privati in queste società non ha soltanto la funzione di permettere che alla costituzione del capitale di rischio di queste imprese concorrano anche risparmi privati, che cioè anche i privati risparmiatori possano partecipare all'impresa statale, ma ha anche quella di creare per gli amministratori della società l'obbligo di tener conto del dovere di amministrare tecnicamente, del dovere di considerare che un'azienda funziona tecnicamente bene quando è in grado di realizzare dei profitti e di poter remunerare il capitale che le è stato affidato. Infatti, è bene che vi sia questa garanzia e che questi enti siano sottratti, almeno in parte, ad influenze politiche indebite, e sottolineo la frase « politiche indebite », perchè un'influenza politica anche su enti economici ha una sua ragion d'essere, una sua funzione e una sua giustificazione.

Se noi, quindi, dobbiamo riconoscere la utilità di queste società che sono anche enti di diritto privato, che sono enti che rientrano nella sfera dell'economia privata e sono amministrati secondo i concetti e le regole dell'economia privata, è pur vero che essi in tutto o in parte costituiscono elementi integranti di un più vasto organo che non è organo puramente commerciale, un organo puramente di diritto privato, ma è un organo di diritto pubblico. Ed è per questo

che bisogna considerare l'autonomia doverosa delle società di diritto privato come un qualche cosa che deve tuttavia inquadarsi nei controlli, nelle esigenze, nelle necessità della strutturazione di un ente di diritto pubblico. Per questo, in sede di Commissione, noi abbiamo rivendicato il diritto di esaminare anche i bilanci delle società private che facciano parte di enti pubblici, e abbiamo considerato tali società nella loro esistenza, nella loro funzione, nella loro ragion d'essere, nella loro giustificazione ad appartenere a quel determinato ente: credo che questa esigenza noi la dobbiamo riaffermare qui, in quanto già nei grandi enti si tende ad anticipare giustamente e fondatamente la disposizione che dovrebbe essere contenuta nella futura legislazione delle società commerciali e cioè il riconoscimento dell'esistenza di questo qualche cosa che la nostra legge non conosce ancora e che è il gruppo di società, la società di società, e la necessità di dare a questo gruppo una sua disciplina, un suo comune bilancio, (è il famoso bilancio integrato in cui intervengono sia gli enti di puro diritto pubblico sia gli enti di diritto privato controllati dallo Stato) in una unità non inscindibile: per questo non deve essere scisso il controllo delle società.

Non voglio lasciarmi trascinare dalla mia passione e dall'abbondanza dei temi che la relazione Bonacina e l'argomento stesso che stiamo trattando ci offrono in questo momento, e concludo dicendo che, attraverso tutte le deficienze e le insufficienze, attraverso i difetti che abbiamo potuto riscontrare nella procedura, nonostante le resistenze incontrate, abbiamo creato una grande cosa: abbiamo ricondotto sotto il controllo parlamentare quella vasta parte di spesa pubblica e di introiti pubblici che, fino a ieri, erano sottratti al nostro esame; abbiamo operato per ricostituire l'unità vera del bilancio che va oltre i limiti ristretti del bilancio statale per considerare tutto il complesso del bilancio pubblico.

Abbiamo iniziato una pagina nuova dell'attività parlamentare che è destinata ad avere dei grandi sviluppi; per questo ringraziamo quanti a questa opera hanno dato la loro collaborazione, a cominciare dal Pre-

sidente Merzagora e dai suoi collaboratori e, prima di tutti, il Segretario generale del Senato; ringraziamo i colleghi delle varie parti che hanno dato la loro opera e ringraziamo il senatore Bonacina per la passione, lo sforzo e la serietà di convinzione che ha posto in questa opera. (*Applausi dal centro-destra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore D'Errico. Ne ha facoltà.

D ' E R R I C O . Parlerò di argomenti settoriali riferendomi alla relazione che attiene all'Istituto fisioterapico ospedaliero e alla Lega dei tumori e cercherò di essere breve, data l'ora tarda.

Per quanto attiene agli istituti fisioterapici ospedalieri, il relatore, senatore Caroli, nell'undecima Commissione si è dichiarato soddisfatto dell'andamento della gestione dell'Istituto dermosifilopatico di Santa Maria e San Gallicano e dell'Istituto Regina Elena per lo studio e la cura del cancro, questo di gran lunga più importante del primo.

Il rilievo che muove il relatore Caroli si riferisce al fatto che « la finalità istituzionale dell'Istituto Regina Elena è, per limiti di bilancio, largamente disattesa nonostante la sua enorme importanza; i 50 milioni di lire annui, erogati all'Istituto Regina Elena, sono di entità irrisoria rispetto ai compiti di tale Istituto ».

È chiaro che il relatore Caroli, se rilievo fa, non lo muove al modo di gestione di quei 50 milioni che vengono erogati all'Istituto Regina Elena, ma per la deficienza di questa somma che naturalmente non può consentire all'Istituto di poter mantenere fede ai compiti che gli sono demandati.

Debbo dire, nella mia qualità di medico e di cultore del problema dei tumori che la situazione degli altri due istituti similari che abbiamo in Italia, l'Istituto nazionale di Milano e la Fondazione Pascale di Napoli, è anche peggiore, dato che non ricevono nemmeno una lira; eppure, tutti e tre gli istituti sono articolati su due sezioni, una scientifica e l'altra ospedaliera; inoltre la sezione scientifica è articolata in alcune

divisioni di anatomia patologica, di chimica biologica, di ricerca applicata; la sezione ospedaliera è articolata in un gruppo di divisioni che vanno dalla chirurgia alla ginecologia, alla medicina, alla radiologia, eccetera.

Nonostante tutte queste divisioni, lo Stato non ritiene di dover dare una lira per questi due istituti ed eroga complessivamente i 50 milioni all'Istituto Regina Elena, poi, in base alla legge n. 1722, di recente approvata, dà 150 mila dollari al Centro internazionale di ricerca per il cancro; rimangono infine i 400 milioni per la Lega dei tumori e non c'è nient'altro.

Ora, la lotta contro il cancro è una cosa ben più seria e veramente bisogna che l'Australia e i colleghi che mi ascoltano sappiano alcune cose, perchè chi non è addentro in questo campo, non sa, per esempio, che la mortalità tumorale in Italia, che all'inizio del secolo era di 0,54 per mille, nel 1953 era di 1,14 per mille e nel 1965-66 di 1,71 per mille, quindi più che triplicata e probabilmente sarà di oltre 2 per mille nel 1980; non tutti sanno, per esempio, che in Italia lo scorso anno sono morti circa 90 mila individui di cancro. È come dire che ogni giorno muoiono 246 persone; questa è la gravità del problema. Se vediamo poi come vengono ripartiti questi casi di decessi, troviamo che rispetto ai singoli organi, al primo posto vi è lo stomaco, poi l'apparato respiratorio e via dicendo; e, in definitiva, si ha l'impressione che la mortalità globale incida maggiormente sul sesso maschile e un po' meno sul sesso femminile: precisamente, ad ogni 130 decessi del sesso maschile corrispondono 100 decessi per il sesso femminile.

Dirò ancora brevemente (perchè mi riservo di ritornare su questo stesso tema quando parleremo del bilancio) che è molto interessante rilevare che la mortalità è maggiore nei grandi centri urbani, anzichè nei piccoli centri o nei centri rurali e ciò per ragioni sulle quali non ritengo che ci si debba fermare. Per rimanere nel tema, debbo dire che è necessaria, per potere condurre avanti questa battaglia contro quello che viene chiamato il male del secolo, la partecipa-

zione dello Stato molto più attiva di quanto non sia stata finora; è necessario che lo Stato intervenga non solo con l'erogazione di fondi in misura di gran lunga superiore per i tre istituti di carattere nazionale per lo studio e la lotta dei tumori dislocati uno al Nord, uno al Centro ed uno al Sud, ma anche per tutti gli altri centri contro i tumori che sono dislocati pressochè in tutte le provincie; credo che attualmente tali centri siano circa 65, dislocati in oltre due terzi delle provincie italiane. È necessario che l'opinione pubblica venga informata; vorrei che vi rendeste conto che il caso Vieri non sarebbe potuto accadere in un Paese più progredito del nostro; in Inghilterra, per esempio, un fenomeno del genere non avrebbe potuto allignare, un po' perchè quel pubblico è più erudito, perchè lo Stato dà maggiori fondi e si fa una propaganda molto più attiva, si tengono conferenze alla televisione e alla radio e un po' perchè la stampa è più responsabile, da questo punto di vista.

Devo cogliere l'occasione per dire ai rappresentanti della stampa che sono in tribuna che in fondo un senso di maggiore responsabilità, prima di far sorgere un caso sul tipo di quello di Vieri, forse non farebbe male nel senso che prima di propagandare dei ritrovati e far passare per miracoli presunte guarigioni e montare una casistica clinica inesistente, probabilmente varrebbe la pena di andare un po' più a fondo, e in questa responsabilità non è del tutto estraneo il Ministero della sanità che forse, con una certa leggerezza, ha approntato un reparto in uno dei tre istituti italiani per la lotta contro i tumori, laddove in una mia interrogazione del marzo scorso si chiedeva soltanto una Commissione d'indagine sull'operato, sul già fatto da Vieri, perchè il caso Vieri non era cominciato all'inizio di questo anno, ma nel 1946, quando il Vieri aveva fatto con lo stesso aceto e con la stessa tintura di colchicina i suoi primi esperimenti al « Regina Elena », e si era visto che era una terapia inefficace, tranne che per qualche miglioramento — si diceva nella relazione di allora — che si riferiva allo stato generale. Ora, chi è addentro a queste

cose, chi cura questi malati sa bene che un miglioramento dello stato generale c'è anche spontaneamente e si può avere con qualsiasi terapia, nemmeno specifica, ma convenzionale.

Io non so se veramente si può dire che si sia operato bene in questa direzione quando si sono affidati degli ammalati, come se fossero stati delle cavie, alla sperimentazione di farmaci di cui non si conosceva la composizione e che poi si sono dimostrati di nessuna efficacia. E in questo caso non si può dire che i farmaci inefficaci sono innocui; il danno è nel ritardo che si frappone per l'applicazione della cura tradizionale. Giorni fa, ad esempio, ho visto un povero giovane di 25 anni che per cinque mesi è stato curato con le gocce da Vieri qui a Roma, con sacrifici enormi per la sua permanenza a Roma e perdendo cinque mesi preziosi per cui il tumore al retto e all'ano che cinque mesi fa era certamente operabile è ora diventato inoperabile. Questi veramente sono casi limite che dovrebbero insegnare per l'avvenire e far riconoscere che, finchè non ci occuperemo più a fondo di questo problema, finchè la stampa, in primo luogo, non si sentirà più responsabile, fin quando non si crederà di creare un contraltare a quella che passa per la scienza ufficiale (mentre poi non esiste una scienza ufficiale perchè o è scienza o non è scienza) finchè si creeranno dei miti o dei martiri per cercare di fare un'opera divulgativa che poi si risolve in un danno per la collettività, sarà difficile che si possano vincere quelle battaglie che dovrebbero portare ad un risultato molto semplice. Un altro dato statistico: oggi la scienza cosiddetta ufficiale, il progresso scientifico, il progresso tecnico nel campo della cura dei tumori portano a guarire un ammalato su quattro, il 25 per cento, ma noi potremmo guarirne due su quattro, cioè il 50 per cento, se le cure tradizionali potessero essere applicate tempestivamente, cioè se si facesse la diagnosi precoce. È assurdo pensare che un tizio qualunque, che sia il dottor Vieri o lo scienziato X, possa trovare da solo la cura dei tumori. Di questo noi dobbiamo essere convinti...

T E S S I T O R I . Il problema è quello della diagnosi precoce, e voi medici non siete ancora in grado di farla.

D ' E R R I C O . Non è vero! Delle volte si giudica per sentito dire in campi per i quali occorre un'applicazione molto più seria.

T E S S I T O R I . Non accetto queste lezioni. Anche noi leggiamo e comprendiamo l'italiano. Qui non sono i misteri scientifici che giocano.

D ' E R R I C O . Senatore Tessitori, lei che è un così bravo giurista ed è persona degnissima sotto ogni aspetto vorrei che si rendesse conto che nel campo dei tumori in tutto il mondo sono al lavoro migliaia di *équipes*. Tutti i giorni si progredisce, ma questi progressi sono lenti per la gravità del male. Se l'uomo della strada pretende il miracolo della scoperta della panacea per il cancro dall'oggi al domani rimarrà deluso, perchè quello che noi chiamiamo cancro è una congerie di centinaia di malattie cancerogene diverse che non possono trovare una cura unica. Se si sapesse che il problema del cancro è strettamente legato al problema della vita, allora ci si renderebbe conto delle difficoltà che si incontrano nello studio e nell'applicazione. Non è che il problema del cancro venga disatteso dalle assemblee scientifiche, dagli istituti universitari e dagli istituti di ricerca; esso è il più difficile tra i problemi e noi dovremmo cercare di dare una mano al progresso in questo senso nel nostro Paese, dando un maggiore incoraggiamento. Questo è il nostro compito e questo è lo spirito del mio dire.

Mentre per la tubercolosi, infatti, siamo stati capaci di metter su un complesso di leggi e di previdenze veramente di prim'ordine, che hanno dato i loro risultati, per il cancro non si è fatto pressochè nulla; questo è veramente grave, ed io non mi stancherò mai di dirlo in quest'Aula. Non si fa nulla nemmeno per i poveri malati che non possono guarire ma che hanno il diritto di essere curati, e cioè di avere un'assistenza, di avere anche delle previdenze di

ordine economico, mentre le loro famiglie hanno il diritto di avere un aiuto, un incoraggiamento, così come si fa nel caso di altre malattie. Il Parlamento italiano non ha fatto nulla in questo senso. Ed ecco che poi si arriva a queste relazioni nelle quali, ovviamente, si dice che è disatteso il compito. Ma che cosa ha fatto lo Stato, che cosa ha fatto il Parlamento per combattere questa malattia grave, la più grave, che costituisce una reale minaccia per l'umanità? Vi ho citato quelle cifre statistiche all'inizio, proprio perchè voi vi rendiate conto della gravità del pericolo che minaccia tutti quanti noi.

Credo che il nostro Paese sia il più arretrato in fatto di previdenza e di mezzi che si mettono a disposizione per la lotta contro il cancro e questo, certamente, non torna ad onore dell'Italia e delle tradizioni luminose della nostra medicina.

Non vado molto oltre perchè non voglio sottrarvi altro tempo; dirò che gli stessi rilievi che sono stati fatti dal relatore Caroli per l'Istituto dei tumori di Roma sono stati fatti dal relatore Cassini per la lotta contro i tumori. Anche per essa sono stati assegnati 400 milioni, i quali non si sa nemmeno bene se siano stati spesi assolvendo ai compiti istituzionali della lotta o meno.

Voi sapete che, in tema di lega per la lotta contro i tumori vi sono dei ripensamenti; si medita di cambiarne l'indirizzo e di cambiarne anche i mezzi. Personalmente, vorrei che questa lotta contro i tumori fosse svolta principalmente con propaganda spicciola, volta alla ricerca dei singoli malati nelle famiglie (giacchè i malati, quando tornano a casa, vengono abbandonati a se stessi), e alla ricerca di altri casi, onde sfatare la leggenda per cui il cancro sarebbe una malattia sicuramente mortale ed incoraggiare i pazienti a rivolgersi ai medici, per cercare l'istituto adatto.

Questo è il compito che dovrebbe avere la propaganda, la divulgazione dei concetti basilari, preludio all'assistenza a livello familiare. Ciò va fatto con quel riguardo che si deve a malati colpiti da una malattia così grave, così terribile; va fatto, quindi, con un corpo di assistenti visitatrici, con medici che siano adatti allo scopo e, inol-

tre, favorendo anche corsi di aggiornamento per i medici. Il senatore Tessitori sa certamente che il morbo del cancro è tanto grave che non basta il medico, ma ci vuole lo specialista che spenda molti anni al letto dell'ammalato canceroso: solo così si può arrivare alla diagnosi precoce di una malattia insidiosa che si annuncia con sintomi banali, per cui si pensa a tutt'altro che non al cancro. Per arrivare alla diagnosi precoce c'è bisogno di medici specializzati di radiologi e di laboratori attrezzati; il malato deve essere sottoposto a visite periodiche, ed anche per questo egli deve affrontare delle spese.

Se tutti i mezzi necessari per la cura del cancro non vengono messi a disposizione si torna al punto di partenza: noi oggi, per mancanza di mezzi, non possiamo mettere a disposizione del progresso medico e scientifico tutto ciò che può consentire quella diagnosi precoce che, poi, permetterà l'introduzione di terapie adeguate e tempestive.

Concludo questo mio discorso, perchè l'ora è tarda e non vorrei trattenermi più a lungo dello stretto necessario, richiamando l'attenzione dell'onorevole Presidente, del rappresentante del Governo e, soprattutto, dei colleghi su questo problema, perchè dobbiamo tutti essere consapevoli che quasi nulla è stato fatto finora, che tutto rimane da fare e che abbiamo il dovere di farlo, e di farlo bene. (*Applausi dal centro-destra*)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Alcidi Rezza Lea. Ne ha facoltà.

* **ALCIDI REZZA LEA.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, la discussione in corso sulle relazioni della Corte dei conti in merito alla gestione degli enti controllati dallo Stato rappresenta, a mio avviso, una novità importante e positiva. Parallelamente all'aumento degli interventi statali, che ad un illustre economista suggerirono l'immagine dantesca della « selva selvaggia », ha cominciato a porsi in tutti i Paesi democratici il problema dei controlli sugli interventi stessi: controlli giuridici e giuridico-amministrativi da parte della magistratura spe-

cializzata, e controlli politici in largo senso (cioè giuridici, amministrativi e politici), da parte del Parlamento.

Ciò rappresenta un momento caratteristico della storia parlamentare contemporanea, o, per meglio dire, un ritorno alle origini del Parlamento, che nacque proprio come organo di controllo della pubblica spesa. Oggi l'attività di controllo non può che andare di pari passo con l'attività legislativa: si sente anzi il bisogno di decentrare l'attività legislativa deferendo la più minuta legislazione in materia tecnica e regolamentare a Commissioni o addirittura — con certe garanzie — delegandola all'Esecutivo. Ma è nella materia dei controlli che l'attività del Parlamento diventa tanto più importante nella stessa misura in cui crescono gli interventi dello Stato e questi interventi danno luogo alla caratteristica proliferazione del nostro tempo, quella degli enti.

Venendo al tema specifico, mi riferirò brevemente alla parte introduttiva dell'ampia relazione stesa dal senatore Bonacina, dove è posta la storia riassuntiva del come si è pervenuti alla discussione in corso. Tra le risoluzioni che vennero a suo tempo proposte, e cioè quella di un esame accentrato nella Commissione finanze e tesoro o in una Commissione da costituirsi *ad hoc* e quella di un esame decentrato presso le Commissioni di merito, io credo che sia stata correttamente scelta la seconda soluzione, come quella che consente di entrare maggiormente nel vivo dell'argomento. Il problema sarà ora quello di vedere a quali risultati concreti potrà portare la presente disamina, poichè sarebbe certamente un ben magro risultato se si dovesse limitare a rilievi magari esatti ma platonici. A questa sorte non sono sfuggiti in passato molti dei rilievi formulati su vari temi e in varie occasioni dalla Corte dei conti.

È un'amara constatazione, ma troppe volte osservazioni di perentoria perspicuità sono rimaste lettera morta o sono state frettolosamente confinate in quel limbo di generiche buone intenzioni che rappresentano la buona premessa astratta di cattive azioni concrete. È ben vero che se questa discussione, come noi liberali auspichiamo, è de-

stinata a ripetersi nel tempo, anzi a divenire una delle costanti regolari della nostra vita parlamentare, sarà dato di verificare periodicamente quale sia stato l'esito dei rilievi formulati e poi quale corrispondenza questi rilievi abbiano trovato nella condotta dell'Esecutivo.

Tutto ciò non sminuirà la discussione sui bilanci, che resta il perno di una ordinata attività parlamentare; anzi varrà a ben completare la discussione su di essi, che troppe volte si è detto essere parziale ed insufficiente, proprio perchè non estesa al vasto campo dell'attività parastatale. Ma questa discussione darà anche un importante punto di riferimento alla pubblica opinione che, nel campo del parastato, è spesso portata ad un sommario giudizio negativo. È bene che la pubblica opinione impari a sceverare domani il grano dal loglio, a distinguere tra inutili incrostazioni di un ente parassitario e la pubblica funzione nobilmente adempiuta da un ente di riconosciuta, obiettiva necessità, o comunque di opportunità constatata, o di gestione corretta, nei limiti delle funzioni che si trova assegnate.

Chi altri se non il Parlamento democratico può offrire, attraverso il suo polifonico dibattito, un quadro reale della situazione degli enti, tale da consentire alla pubblica opinione di ricavare elementi obiettivi di giudizio?

Il mio intervento fa seguito a quello di altri colleghi del mio Gruppo che hanno portato la loro attenzione sia su problemi di carattere generale sia su casi specifici. Io vorrei solo premettere che le mie osservazioni modestissime saranno totalmente spoglie da ogni animosità. Talora si suppone che i liberali abbiano un obiettivo preconcetto nei confronti degli interventi pubblici. Ciò non è esatto; come diceva Giolitti, il problema è di vedere quello che può far meglio lo Stato e quello che possono far meglio i privati.

In moltissimi Stati moderni abbiamo addirittura organizzazioni private e pubbliche concorrenziali tra loro nel perseguire la medesima finalità, e personalmente, se mi è consentito un giudizio su ciò, credo che questa gara finisca per giovare sia al settore

pubblico sia al settore privato. Il problema è che tutto ciò avvenga nell'ordine, con rispetto di precise salvaguardie giuridiche e fuori dalla concessione di privilegi che, mentre possono concretare ingiustizie, tolgono quella necessaria spinta al miglioramento che deve essere sempre presente, secondo noi liberali, sia nel settore pubblico sia nel settore privato. Non senza aggiungere, e concludo su questo punto, che il privato, in ultima analisi, spende e rischia del proprio, mentre gli istituti pubblici spendono denaro di tutti gli italiani, e che dei loro positivi o negativi risultati tutti gli italiani profitano o sono danneggiati.

Veniamo ad un primo caso concreto, quello dell'ENEM, Ente nazionale di educazione marinara. La relazione Bellisario, cito da pagina 64 del documento 29/A, scrive a riguardo: « Per quanto riguarda il problema della sopravvivenza dell'ENEM come gestore di istituti professionali sotto il controllo del Ministero della pubblica istruzione, a mio giudizio appaiono scarsi i motivi che la giustificano; meglio sarebbe se gli istituti da esso gestiti fossero trasformati in istituti statali e si desse sistemazione giuridica ed economica al personale direttivo, insegnante e non insegnante, attualmente dipendente dall'ENEM, trasformandolo in personale dipendente direttamente dallo Stato ».

Noto tra parentesi, a proposito di questo personale, che la relazione della Corte dei conti, riferendosi al funzionamento delle scuole, parla di « stipendi inadeguati ed inferiori a quelli degli insegnanti statali », mentre, a proposito delle spese di amministrazione, parla di « inadeguatezza delle retribuzioni rispetto agli impiegati parastatali ».

Pare difficile non associarsi alla proposta Bellisario, sulla quale hanno dichiarato di concordare in sede di Commissione anche i colleghi Romano e Limoni . . .

B O N A C I N A, *relatore generale*. Poi lo hanno soppresso l'ENEM: ne do la notizia nella relazione.

A L C I D I R E Z Z A L E A. Non capisco come non me ne sia accorta, è una grave lacuna.

Naturalmente, il problema sollevato dal relatore Bellisario in ordine alla sistemazione del personale è un problema che si pone e di cui noi liberali valutiamo tutta l'importanza. Nella misura in cui lo Stato moltiplica i suoi compiti fuori dei quadri tradizionali, è possibile che si promuovano attività destinate a vita non lunga, intervenendo mutazioni di vario tipo. In questa ipotesi, è necessario prevedere un agile trasferimento di personale da un settore all'altro, utilizzando capacità acquisite, esperienze e singole attitudini.

Gli enti pubblici assumono sempre e non licenziano mai, nè, sia chiaro, noi siamo qui a chiedere licenziamenti. Ma è necessario che quello del rendimento del personale e della sua più proficua utilizzazione sia posto come uno dei problemi fondamentali, accanto all'altro di una certa perequazione di trattamento: tema pure toccato dalla citata relazione della Corte dei conti, che lamenta per l'ENEM inadeguatezza di trattamento economico sia per gli insegnanti sia per il personale amministrativo.

Lasciamo l'ENEM e passiamo ad altro ente. La Corte dei conti ha svolto la propria relazione in ordine a tre esercizi del Centro nazionale del catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche. Nel corso della discussione in Commissione il relatore Donati ha rilevato — riferisco testualmente — le carenze di rendimento del Centro, chiedendo di esaminare attentamente le modalità necessarie ad assicurare una autentica produttività.

Confesso che c'è una frase nella relazione della Corte dei conti che mi ha colpito. La frase è questa: « La tenue spesa per le pubblicazioni, pubblicazioni che debbono costituire il principale compito istituzionale del Centro, viene giustificata . . . ». Lasciamo stare le giustificazioni, la principale delle quali è stata sottolineata dal Sottosegretario Romita, che ha parlato di « fase preparatoria e di impianto ». Il fatto è che il Centro non ha adempiuto al suo principale compito istituzionale: viene da chiedersi se il Centro sia stato costituito per il predetto compito istituzionale o semplicemente per perdere accademicamente tempo.

Colgo un'altra frase del relatore Donati: « Il relatore ritiene che i fini dell'ente debbano essere perseguiti, ma ritiene anche che il ritmo attuale sia assolutamente insoddisfacente, perchè con un volume all'anno si avrà la bibliografia retrospettiva completa dopo oltre un secolo di lavoro ».

Direi che siamo di fronte a un tipico caso di lentezza burocratica (lentezza che non subisce accelerazioni malgrado la discussa compera di due automobili — mi riferisco sempre alla relazione Donati —), la quale pone il problema se, anzichè un Centro specificamente costituito, non fosse stato più opportuno utilizzare i normali servizi bibliografici, o addirittura affidare l'incarico a un gruppo di liberi ricercatori.

Due brevi osservazioni sulla relazione della Corte dei conti in ordine alla gestione finanziaria dell'ENAM (Ente nazionale assistenza magistrale), che svolge una notevole assistenza estiva in favore degli iscritti, insegnanti nelle scuole elementari.

Il relatore Moneti ha riferito in Commissione che tale ente eroga in assistenza il 90 per cento dei contributi e che solo il 6 per cento delle spese attiene al suo funzionamento. Notevole l'assistenza erogata in favore di orfani degli iscritti, per una somma che passa da 414 milioni nel 1961 a 580 milioni nel 1965. La Corte dei conti ha fatto vari rilievi di ordine amministrativo, accettabili sotto il profilo tecnico-contabile, e del resto accettati in linea di massima anche dal relatore di maggioranza. Il quale relatore di maggioranza conclude con un giudizio positivo sull'attività dell'ente, giudizio positivo sul quale noi liberali riteniamo di poter concordare.

Qualche dubbio abbiamo, semmai, in ordine ad una piccola polemica che il relatore di maggioranza svolge nei confronti della Corte dei conti nella parte finale della sua ampia e motivata relazione: mi riferisco al giudizio circa i limiti del controllo della Corte stessa, limiti che non possono intendersi posti in senso strettamente amministrativo-contabile, ma estesi ad un più ampio controllo di carattere giuridico. Senza dubbio va salvaguardata l'autonomia dell'ente, ma deve, nel contempo, sempre essere assicurata la

corrispondenza dell'attività dell'ente ai propri fini istituzionali; al dovere dell'ente di rispettare quei fini corrisponde il dovere della Corte di accertarne il rispetto.

Veniamo ad un altro ente, il CIVIS (Centro italiano per i viaggi di istruzione degli studenti delle scuole secondarie ed universitarie). Trattasi di ente istituito nel 1952, che riceve contributi dal Ministero della pubblica istruzione e da quello degli esteri, sulla cui amministrazione non risultano particolari rilievi di carattere contabile. Possiamo anche ritenere che i compiti ai quali il CIVIS attende siano importanti, ma francamente vien fatto di chiedersi se era proprio necessario un ente apposito per realizzare questi compiti. Desidero spiegarmi bene: le finalità sono giuste e non si può neppure dire che ci troviamo di fronte ad un ente sperperatore. Mi chiedo, però, se, in via più elastica, a questi compiti non potrebbe sovrintendere una semplice Commissione ministeriale, coordinando l'attività degli uffici ordinari. Ripeto che questa osservazione non vuole affatto significare censura per gli amministratori dell'ente, vuole semplicemente proporre questo tema: per i fini cui attende il CIVIS val meglio un ente apposito o possiamo servirci dell'amministrazione ordinaria? Il problema è chiaro: come fare certe cose utili meglio e nel più semplice dei modi.

L'ultimo ente in ordine al quale dirò poche parole è l'Istituto nazionale Giuseppe Kirner, un vecchio ed accreditato istituto, la cui costituzione risale al 1910 e i cui bilanci sono sottoposti all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, che ha vigilanza sull'ente stesso.

Non mi dilungherò ad esaminare i singoli aspetti dell'attività assistenziale del Kirner, salvo rilevare i ripetuti riconoscimenti che l'ente ha trovato da diverse parti politiche. La Corte dei conti ha sottolineato la mancanza di norme regolamentari, ciò che il relatore ha giustificato richiamando i « continui aggiornamenti » cui il progetto di regolamento viene via via predisposto. Su questa osservazione del relatore può anche esservi qualche aspetto di verità, anche se riteniamo doveroso sottolineare l'opportunità, anzi la ne-

cessità, che il regolamento del Kirner sia definitivamente approvato.

Ho condotto il mio esame su un limitato numero di enti, con limitato impegno finanziario e con compiti — in genere assistenziali — sufficientemente ben definiti. Concludendo il mio discorso, dirò che non ho da fare su questo gruppo di enti rilievi di carattere generale oltre quelli specifici già fatti. La stessa specializzazione della materia, prevalentemente assistenziale — come ho detto —, non offre il campo a quei rilievi di principio e di metodo che altri colleghi della mia parte potranno fare a proposito di enti operanti sul terreno economico vero e proprio.

Desidero solo ribadire, chiudendo, che sono profondamente convinta dell'opportunità di questa discussione: in fondo la stessa materia veniva — in via episodica — trattata in passato rispondendosi ad interrogazioni o interpellanze; è assai meglio poterla trattare in via sistematica, disponendo di un quadro generale d'insieme a facendo, anno per anno, riferimento a precedenti rilievi, secondo che abbiano trovato accoglimento, o meno, nell'azione del Governo e nella condotta degli enti.

Sotto questo profilo, l'insistenza liberale di voler chiedere questa discussione mi pare un importante contributo a quella migliore funzionalità dell'istituto parlamentare che viene richiesta da più parti nel Paese. (*Applausi dal centro-destra*).

P R E S I D E N T E . Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

M A I E R , Segretario:

ALBARELLO, DI PRISCO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se sia esatto che il collocamento degli invalidi per servizio presso lo

Stato e gli Enti locali non può essere effettuato dall'Opera nazionale invalidi di guerra, che esercita dette funzioni per quest'ultima categoria, e ciò malgrado che invalidi per servizio e invalidi di guerra siano parificati, a norma di varie disposizioni di legge, sul piano assistenziale;

e per conoscere se sia esatto che il Ministero del lavoro intenda affidare dette funzioni di avviamento al lavoro all'Unione nazionale mutilati per servizio, alla quale dovrebbero essere inviate le denunce semestrali relative alla situazione degli organici e alle disponibilità di posti destinati, appunto, agli invalidi per servizio;

e se, in caso affermativo, l'Unione sia stata posta nelle condizioni finanziarie ed organizzative per poter controllare dette denunce ed impugnare i provvedimenti di assunzione o i bandi di concorso disposti dalle citate Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici in violazione delle norme di legge riguardanti il collocamento delle categorie protette. (2068)

TESSITORI, MORVIDI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per avere notizie sulla gravissima sciagura da cui è stata colpita questa mattina la città di Udine causa lo scoppio di esplosivi. Vi sarebbero tre morti e circa ottanta feriti, di cui molti gravi.

Si chiede di conoscere quali provvedimenti siano stati adottati. (2069)

D'ANDREA, BERGAMASCO, VERONESI. — *Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri.* — Per conoscere i provvedimenti adottati per impedire che in territorio italiano avvengano rapimenti di personalità straniere, come è accaduto ai danni di monsignor Draganovic, nei modi denunciati in una lettera inviata dai sacerdoti croati in esilio a un giornale romano del mattino. Si chiede, inoltre, di conoscere quali passi siano stati compiuti, nel caso specifico di monsignor Draganovic, presso l'Ambasciata jugoslava. (2070)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

CHIARIELLO, GRASSI, VERONESI. — *Ai Ministri delle finanze e di grazia e giustizia.* — Per conoscere con quale procedura amministrativa e con quali fondi a loro disposizione gli Uffici del registro e le Conservatorie dei registri immobiliari dovrebbero pagare le spese ed i diritti dovuti ai pubblici ufficiali incaricati della notificazione di accertamenti di valore, ingiunzioni, eccetera.

Sembra, infatti, che in mancanza di apposite somministrazioni tali spese ed emolumenti sono versati agli aventi diritto soltanto se e quando (talvolta dopo anni) l'ufficio riesce ad incassarli dai contribuenti; con la conseguenza che, qualora la pretesa tributaria risulti infondata e nulla è dovuto dal cittadino, gli uffici sono indotti ad imporre ugualmente a quest'ultimo il pagamento delle spese della molestia arrecatagli, per non lasciare l'ufficiale notificatore privo del rimborso e degli emolumenti spettantigli. (6983)

DI PRISCO, TOMASSINI. — *Ai Ministri del turismo e dello spettacolo e del tesoro.* — Per conoscere quali iniziative siano in corso, o stiano per essere prese, onde arrivare ad un sollecito provvedimento di un Regolamento organico per i dipendenti dell'ACI nel quale sia chiaramente specificata la norma per la continuità e la sicurezza del posto di lavoro. (6984)

PACE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere il suo avviso ed i suoi intenti in ordine ad un tema di pressante interesse che vivamente preoccupa tanti insegnanti in servizio, fuori ruolo, nella scuola media e di maestri di ruolo laureati. È ormai incontestabile (sentenza Corte costituzionale n. 77) che l'abilitazione non va riguardata siccome requisito condizionante per l'accesso all'insegnamento nelle scuole dello Stato. I professori delle scuole statali non sono liberi professionisti, onde

nei loro riguardi non può richiamarsi l'articolo 33 della Costituzione; se sono liberi professionisti, essi, ove laureati anteriormente all'anno accademico 1956-1957, hanno diritto al rilascio del certificato di abilitazione provvisoria, senza esami, al pari degli altri, a sensi della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che riconosce lauree e diplomi siccome titoli abilitanti;

per invitarlo a considerare che l'esame di abilitazione costituisce dispendio di tempo, di lavoro, di spesa, oltre che inutile adempimento, in confronto di quanti da moltissimi anni prestano la loro opera apprezzata culturalmente e didatticamente quali incaricati o supplenti annuali, con la acquisizione di un prezioso corredo di esperienza collaudata;

per sentire se non creda di assumere, con l'urgenza che l'esposto problema richiede, propria iniziativa legislativa al fine di sanare le attuali denunciate incongruenze, che hanno già ispirato proposte di legge di iniziativa parlamentare (nell'altro ramo del Parlamento, proposta di legge n. 4106 « Immissione di insegnanti laureati nei ruoli della scuola media »), con la soluzione che al suo senso di responsabilità più attenta e proficua sembri, nella preminente preoccupazione di assicurare il migliore funzionamento, la più efficiente organizzazione della nuova scuola media. (6985)

PACE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere le ragioni che lo hanno indotto e lo inducono a non effettuare tuttora le nomine relative alla graduatoria Tabella X (disegno architettonico negli istituti tecnici per geometri), in applicazione della legge n. 831 del 28 luglio 1961;

per sentire se in tale situazione, concernente unicamente i professori di disegno, non ravvisi un ingiustificato trattamento discriminatorio che suscita negli interessati profonda legittima esasperazione. (6986)

ADAMOLI, PIRASTU, PALERMO. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della marina mercantile.* — Per conoscere, in relazione al lento procedere dei

conteggi per l'applicazione del recente provvedimento sull'aumento delle pensioni marinare e alla lunghissima attesa di migliaia di vecchi lavoratori del mare, se non intendano:

1) procedere al rafforzamento e al miglioramento tecnico degli uffici dell'INPS incaricati dei complessi conteggi, considerato che di fronte alle circa 40.000 pratiche da espletare ad oltre 3 mesi dalla emanazione del provvedimento ne risultano definite non più di 7.000;

2) se non intendano disporre affinché si dia corso alla liquidazione delle pratiche non appena compiuta l'operazione contabile poichè appare assurdo e inumano che tutti i pensionati del mare debbano attendere che anche l'ultima pratica venga definita prima di poter riscuotere i tanto attesi arretrati. (6987)

MERLONI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se risponda a verità che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste intenda costituire 18 istituti sperimentali dei quali 17 per il settore agrario e soltanto uno per il settore forestale, e ciò mentre lo stesso Ministero dell'agricoltura e foreste ha ripetutamente affermato che nelle riconversioni colturali in montagna gran parte della superficie ora a seminativo dovrà essere destinata a bosco.

In tal caso si prega il Ministro di far conoscere se non ritenga indispensabile che sia prevista la costituzione anche di istituti sperimentali per la selvicoltura per l'Italia settentrionale, centrale e meridionale, in relazione all'ambiente così profondamente diverso delle tre grandi Regioni geografiche sopra nominate, nonchè istituti per la produzione e l'assestamento e per le sistemazioni idraulico-forestali e le ricerche tecnologiche. (6988)

CHIARIELLO, VERONESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle finanze, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della pre-*

videnza sociale. — Per conoscere se — a poco più di un mese dalla scadenza di tutte le agevolazioni tributarie per l'incremento dell'attività edilizia che lo stesso Presidente del Consiglio ha riconosciuto essere stata « mortificata in maniera quasi irreparabile » — non ritengano di far conoscere con urgenza agli imprenditori ed agli acquirenti di case di abitazioni se è intendimento del Governo prorogare quelle disposizioni di legge, oppure se della materia dovrà occuparsi *ex novo* la nuova legislatura, dopo una interruzione nella politica a favore dell'edilizia che aggraverà notevolmente la stasi del settore, specialmente per la imminenza della stagione invernale.

Già dall'inizio dell'autunno gli acquisti di aree edificatorie sono cessati, in quanto secondo le leggi di prossima scadenza le agevolazioni tributarie possono essere conseguite a condizione che il costruttore, acquistato il suolo, ottenga la licenza edilizia e dia inizio ai lavori entro e non oltre il 31 dicembre 1967, il che è impossibile o quasi. (6989)

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 15 novembre 1967

P R E S I D E N T E. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 16 novembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Svolgimento della seguente interrogazione:

TESSITORI, MORVIDI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per avere notizie sulla gravissima sciagura da cui è stata colpita questa mattina la città di Udine causa lo scoppio di esplosivi. Vi sarebbero tre morti e circa ottanta feriti, di cui molti gravi.

Si chiede di conoscere quali provvedimenti siano stati adottati (2069).

II. Seguito dell'esame della relazione generale della Commissione finanze e tesoro e dei rapporti delle Commissioni permanen-

ti concernenti le relazioni della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di enti sottoposti a controllo (*Doc. 29-A*).

III. Discussione dei disegni di legge:

1. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1968 (2394).

2. Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per il 1966 (2395).

3. FENOALTEA e NENNI Giuliana. — Riduzione dei termini relativi alle operazioni per la elezione delle Camere (2281).

IV. Seguito della discussione del disegno di legge:

Deputati ROSSI Paolo ed altri. — Limite di età per l'ammissione alle classi della scuola dell'obbligo (1900) (*Approvato dalla 8ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

V. Discussione dei disegni di legge:

1. PICCHIOTTI. — Modificazione degli articoli 99 e seguenti del Codice penale, concernenti l'istituto della recidiva (899).

ALESSI. — Modifica agli articoli 99 e 100 del Codice penale sulla « recidiva » (1286).

2. Deputato CACCIATORE. — Modificazione della circoscrizione della Pretura di Polla (Salerno) (1791) (*Approvato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

3. Rivalutazione dei compensi per alloggi forniti dai Comuni alle truppe di passaggio o in precaria residenza (2064).

4. Modificazioni dell'articolo 3 della legge 15 settembre 1964, n. 755, sulla regolamentazione della vendita a rate (2086).

5. Riordinamento delle Facoltà di scienze politiche in Facoltà di scienze politiche e sociali (1830).

6. BOSCO. — Inclusione dei tribunali di Brescia, Cagliari, Lecce, Messina, Salerno e S. Maria Capua Vetere fra quelli

cui sono addetti magistrati di Corte di cassazione in funzioni di Presidente e di Procuratore della Repubblica (891).

7. Proroga della delega contenuta nell'articolo 26 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, per la unificazione di servizi nel Ministero della sanità (588).

8. NENCIONI e FRANZA. — Estensione alle diffusioni radio-televisive del diritto di rettifica previsto dall'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante disposizioni sulla stampa (19).

VI. Seguito della discussione della proposta di modificazioni agli articoli 63 e 83 del Regolamento del Senato della Repubblica (*Doc. 80*).

VII. Discussione dei disegni di legge:

1. TERRACINI e SPEZZANO. — Del giuramento fiscale di verità (1564) (*Iscritto all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 32, secondo comma, del Regolamento*).

2. VENTURI e ZENTI. — Riapertura e proroga del termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogote-

nenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione di proposte di ricompense al valore militare (1867).

3. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — LUSSU e SCHIAVETTI. — Emendamento dell'articolo 85, comma primo, della Costituzione della Repubblica (938) (*Iscritto all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 32, secondo comma, del Regolamento*).

4. CORNAGGIA MEDICI e MORANDI. — Modifica del termine di decorrenza previsto dall'articolo 1 della legge 18 novembre 1964, n. 1250, in materia di indennizzo privilegiato aeronautico (1694).

5. PELIZZO ed altri. — Modifica all'articolo 152 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, concernenti l'avanzamento degli ufficiali dell'esercito appartenenti al soppresso ruolo degli ufficiali mutilati e invalidi riassunti in servizio sedentario (2238).

La seduta è tolta (ore 21).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari